Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 300

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 18 novembre 1972 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

(12358)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 1972, n. **666.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Lecce.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Lecce, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1968, n. 1200 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, n. 764, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Lecce, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 14. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti:

Linguistica applicata;
Semiologia;
Storia della questione meridionale e teoria del sottosviluppo;
Storia dei partiti politici e del sindacalismo.

Art. 15. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti i seguenti:

Didattica;
Storia della scuola;
Metodologia delle scienze sociali;
Filosofia della politica;
Istituzioni politiche comparate.

Nello stesso articolo l'insegnamento complementare di « Storia della pedagogia italiana » muta la denominazione in quello di « Storia della pedagogia ».

Art. 25. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti i seguenti:

Geografia politica;
Filologia classica;
Archeologia classica;
Papirologia;
Letteratura comparata;
Filologia medioevale e umanistica;
Archeologia medioevale;
Archivistica;
Filologia latina.

Art. 63. — All'elenco degli istituti della facoltà di magistero è aggiunto il seguente:

Istituto di studi medioevali.

Nello stesso articolo l'istituto di « Lingue e letterature classiche e del medio evo » muta la denominazione in quella di « Istituto di studi classici ».

Art. 65. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica sono aggiunti i seguenti:

b) *per l'indirizzo didattico*:
Filosofia della scienza;
Didattica della fisica;
Istruzione programmata;

c) *per l'indirizzo applicativo*:
Istruzione programmata;
Fisica sanitaria;

d) *per l'indirizzo generale*:
Teoria dei campi;
Filosofia della scienza;
Fisica cosmica.

Art. 66, relativo alle modalità degli esami di laurea è modificato nel senso che il secondo comma viene soppresso.

Art. 67. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica sono aggiunti i seguenti:

per il terzo e quarto anno dell'indirizzo generale:
Teoria degli anelli;
Gruppi ed algebre di Lie;
Topologia differenziale;
Analisi armonica;
Topologia algebrica;
Analisi numerica;
Funzioni analitiche;
Sistemi dinamici.

Nello stesso corso di laurea al quarto anno per l'indirizzo didattico sono aggiunti i seguenti:

Didattica della matematica;
Matematiche elementari da un punto di vista superiore.

Dopo l'art. 70 sono inseriti gli articoli 71 e 72 relativi alla creazione di istituti e di un centro elettronico di calcolo dell'Università Salentina.

Art. 71. — La facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali comprende i seguenti istituti:

Istituto di fisica;
Istituto di matematica.

Art. 72. — Presso l'Università di Lecce è costituito il centro elettronico di calcolo dell'Università Salentina (C.E.C.U.S.) che persegue gli scopi indicati in apposito statuto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1972

LEONE

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *novembre* 1972
Atti del Governo, registro n. 253, *foglio n.* 7. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1972, n. **667**.

Autorizzazione all'Automobile club di Bolzano ad acquistare alcuni immobili.

N. 667. Decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile club di Bolzano viene autorizzato ad acquistare in proprietà dall'ing. Mariano Degasperi, per il prezzo di L. 32.500.000, varie porzioni immobiliari in Merano, via Leopardi, da adibire a sede degli uffici della delegazione, alla installazione di un distributore di carburante, a posteggio ed a magazzino per il distributore stesso, catastalmente identificate alla p. f. 1668/D del comune catastale di Merano.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *novembre* 1972
Atti del Governo, registro n. 253, *foglio n.* 9. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 1972, n. **668**.

Approvazione dello statuto dell'Accademia pontaniana, con sede in Napoli.

N. 668. Decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato lo statuto dell'Accademia pontaniana, con sede in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *novembre* 1972
Atti del Governo, registro n. 253, *foglio n.* 11. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1971.

Caratteristiche del nuovo biglietto della Banca d'Italia da lire 5.000.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico di legge sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, nonchè le disposizioni legislative successivamente emanate in materia;

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio superiore della Banca d'Italia nella riunione del 2 aprile 1971, concernente le caratteristiche del biglietto da L. 5.000, « tipo 1971 », che dovrà servire per la sostituzione delle banconote di pari taglio attualmente in circolazione;

Vista la lettera n. 051115, in data 19 aprile 1971, dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia, con la quale, in riferimento alla predetta deliberazione, si chiede che vengano determinati i distintivi ed i segni caratteristici che debbono distinguere il predetto biglietto di banca da L. 5.000, « tipo 1971 »;

Determina:

Art. 1.

Il biglietto della Banca d'Italia da L. 5.000, « tipo 1971 », avrà i distintivi ed i segni caratteristici appresso indicati:

Il biglietto di banca da L. 5.000 « tipo 1971 » è stampato in calcografia ed in letter-set su carta filigranata di colore bianco tendente all'avorio, di speciale impasto ad alte caratteristiche.

La filigrana è posta sulla sinistra del biglietto guardando il recto ed è costituita da una testina raffigurante Giovanni da Verrazzano in posizione tre quarti rivolta verso destra. La carta contiene un filo di sicurezza posto in senso verticale sulla sinistra della parte centrale del biglietto guardando il recto. Le dimensioni del biglietto sono di mm. 70 × 141,5 circa. Il formato stampa del recto è di circa mm. 58 × 129,5, mentre quello del verso è di mm. 57 × 127 circa.

Il recto del biglietto porta sulla destra il ritratto a mezzo busto di Cristoforo Colombo stampato in calcografia e in colore verde. Nella parte inferiore del ritratto è stampato in negativo il nome di C. Colombo.

Ugualmente in calcografia è impressa, nella parte centrale del biglietto, su quattro righe, la leggenda: BANCA D'ITALIA LIRE CINQUEMILA PAGABILI A VISTA AL PORTATORE.

Al disotto della leggenda, sormontate dalle rispettive diciture, sono riportate le firme del Governatore e del Cassiere.

Nella zona centrale del biglietto e in quella di destra intorno al ritratto figura, stampata in calcografia in colore verde, la riproduzione della carta geografica quattrocentesca disegnata da Paolo Dal Pozzo Toscanelli, mentre al centro in basso è stampato, pure in calcografia e in colore turchese, un cavallo marino emergente dal mare.

Sulla parte estrema sinistra, circondato da un nastro a guilloche di colore bruno, è impresso in calcografia, pure in colore bruno, il contrassegno di Stato. In gran parte della zona cromatica del recto, esclusa la zona riservata alla filigrana, è impresso un fondino geometrico stampato in letter-set, costituito da linee ondulate intersecantisi, mentre sotto il ritratto e il cavallo marino è impressa una leggera rigatura sempre in letter-set. La stampa dei fondini è realizzata in modo tale da dare una impressione cromatica generale tendente al giallo-verdino nella parte centrale del biglietto e, con procedimento ad iride, al giallo-rosa nella zona destra del biglietto corrispondente al ritratto.

Con la stessa colorazione del ritratto è stampato il fondino che delimita sulla sinistra la zona della filigrana e che è impresso sotto il motivo a guilloche circondante il contrassegno. La serie e il numero, costituiti da una opportuna combinazione di lettere e cifre, sono stampati tipograficamente in nero, a sinistra immediatamente sopra il contrassegno ed a destra sopra il ritratto.

La scritta LAZZARINI INV., realizzata in calcografia sul margine bianco a destra sotto il ritratto, indica il nome del bozzettista.

Il verso del biglietto presenta una vignetta eseguita in calcografia riproducente tre caravelle in navigazione. Tale vignetta è delimitata a destra, a confine con la zona riservata alla filigrana, dalla immagine realizzata sempre in calcografia di due delfini e di un'ancora; dalla quale si snoda un nastro che va a comporre un motivo a cornice intorno alle comminatorie penali stampate in calcografia nella parte destra in basso del biglietto. Per la stampa di queste zone calcografiche sono usati, come per il recto del biglietto, tre colori: bruno violaceo per i delfini, per l'ancora e per parte del nastro a guilloche; verde bluastro per il mare; verde azzurro per il cielo e per la velatura delle caravelle. Sulla parte sinistra in basso della vignetta è stampato in negativo il nome dell'incisore T. CIONINI, mentre in alto a destra è impresso in cifre il valore « 5.000 » del biglietto. Sull'intera superficie cromatica del verso è stampato un fondino letter-set costituito da intrecci di linee rette e ondulate che, con procedimento ad iride, conferiscono al biglietto effetti cromatici decisamente rosa nelle parti sinistra e centrale, grigio azzurro nella parte sotto i delfini, sotto il mare e nella zona riservata alla filigrana. Sul margine bianco verticale a sinistra e su quello orizzontale in basso sono stampati in letter-set, rispettivamente, le scritte indicanti i decreti ministeriali riguardanti la creazione e le caratteristiche del biglietto e la dicitura « Officina della Banca d'Italia ».

Art. 2.

Sul recto del biglietto di cui all'art. 1 sarà stampato — in calcografia ed in colore bruno — il contrassegno di Stato di cui al decreto ministeriale 23 febbraio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 27 aprile 1971, n. 104.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1971

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(12273)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1972.

Modifica dello statuto del Monte di credito su pegno e Cassa di risparmio di Faenza.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno e Cassa di risparmio di Faenza, di 1ª categoria, con sede in Faenza (Ravenna), approvato con decreto ministeriale del 29 ottobre 1970;

Viste le delibere assunte dal Consiglio di amministrazione del predetto Monte in data 24 febbraio 1972 e 26 maggio 1972;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 12, comma ottavo, 40, 47 e 48 dello statuto del Monte di credito su pegno e Cassa di risparmio di Faenza, di 1ª categoria, con sede in Faenza (Ravenna), in conformità al testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1972

Il Ministro: MALAGODI

Monte di credito su pegno e Cassa di risparmio di Faenza

Modifiche degli articoli 12, comma ottavo, 40, 47 e 48 dello statuto aziendale

Art. 12, comma ottavo. — I verbali delle adunanze sono redatti dal direttore generale che partecipa alle adunanze stesse con funzione di segretario. I verbali sono firmati dal presidente e dal direttore generale.

Art. 40. — L'Istituto può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato) quando trattisi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria ed indiscussa solvibilità, entro i seguenti limiti d'importo: 10 % e 5 % del patrimonio, salvo deroga per importi maggiori da chiedere all'organo di vigilanza, per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato.

Art. 47. — Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 38: complessivamente 15 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 38: complessivamente 10 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

c) acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni: complessivamente 3 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

d) somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in conto corrente, ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 4 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 38 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 8 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

f) partecipazioni e operazioni immobiliari di cui alla lettera *t*) dell'art. 38, con esclusione delle operazioni previste dall'art. 31 del testo unico delle leggi sulle casse di risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela dei propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 100 % del patrimonio, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza;

g) operazioni di credito di cui all'art. 40 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 20 % e 8 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato.

I limiti globali per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento, e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima a condizione che il totale non superi il 32 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti.

Nei suindicati massimali globali vanno inoltre comprese anche le operazioni con scadenza oltre il breve termine effettuabili ai sensi di leggi speciali in deroga a norme di statuto il cui ammontare complessivo andrà contenuto nei limiti di che alle precedenti lettere *a*), *b*) ed *e*) secondo la specie delle garanzie che assistono le operazioni stesse.

Art. 48. — La somma da impiegarsi nelle sovvenzioni su pegno di cose mobili non deve eccedere il 5 % dell'ammontare globale dei mezzi fiduciari (depositi a risparmio e conti correnti con clienti) dell'istituto.

Le norme per la concessione delle sovvenzioni su pegno e per il rapporto di esse al valore di stima degli oggetti, per l'emissione, i diritti e le caratteristiche delle polizze, per la durata e rinnovazione dei prestiti, per la vendita dei pegni all'asta pubblica, per la custodia e assicurazione delle cose impegnate, nonchè per i casi di perdita di polizze di pegno e per il risarcimento dei danni, nel caso di perdita o deterioramento del pegno, verranno stabilite con speciale regolamento, avuto riguardo alle disposizioni generali che disciplinano la materia.

Visto, *Il Ministro per il tesoro*: MALAGODI

(12131)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1972.

Modifica dello statuto della Banca del Monte di Lugo - Monte di credito su pegno.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Banca del Monte di Lugo - Monte di credito su pegno, di 1ª categoria, con sede in Lugo (Ravenna), approvato con decreto ministeriale del 12 giugno 1971;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione del predetto Monte in data 3 febbraio 1972 e 6 aprile 1972;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

1. — Sono approvate le modifiche degli articoli 2 ultimo comma, 40, 47 e 48 dello statuto della Banca del Monte di Lugo - Monte di credito su pegno, di 1ª categoria, con sede in Lugo (Ravenna), in conformità al testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. — E' approvato il seguente nuovo articolo, da contraddistinguere col n. 51:

« Il Monte mantiene il segreto delle proprie operazioni e deliberazioni. Gli amministratori, i sindaci, il direttore generale e tutti i dipendenti del Monte sono tenuti ad osservare tale obbligo ».

Conseguentemente è spostata di una unità la numerazione degli attuali articoli 51, 52 e 53 del menzionato statuto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1972

Il Ministro: MALAGODI

Banca del Monte di Lugo
Monte di credito su pegno, di 1ª categoria

Modifiche degli articoli 2, ultimo comma, 40, 47 e 48 dello statuto aziendale

Art. 2, ultimo comma. — Gli utili netti annualmente accertati in sede di bilancio saranno devoluti esclusivamente ad incremento della massa di rispetto e ad opere di beneficenza e di pubblica utilità, con l'osservanza delle prescrizioni di cui al successivo art. 53.

Art. 40. — Il Monte può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato) quando trattasi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria ed indiscussa solvibilità, entro i seguenti limiti d'importo: 10 % e 5 % del patrimonio, salvo deroga per importi maggiori da chiedere all'organo di vigilanza, per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato.

Art. 47. — Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 38: complessivamente 20 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 38: complessivamente 5 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

c) acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni: complessivamente 5 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

d) somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in conto corrente, ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 5 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 38 ed operazioni di cui alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 5 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

f) partecipazioni e operazioni immobiliari di cui alla lettera *t*) dell'art. 38, con esclusione delle operazioni previste dall'art. 31 del testo unico delle leggi sulle casse di risparmio e monti di credito su pegno di 1ª categoria, relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti in casi di espropriazioni forzate: complessivamente 100 % del patrimonio, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza;

g) operazioni di credito di cui all'art. 40 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 20 % e 8 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato.

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 35 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti.

Nei suindicati limiti globali vanno inoltre comprese anche le operazioni con scadenza oltre il breve termine effettuabili ai sensi di leggi speciali in deroga a norme di statuto il cui ammontare complessivo andrà contenuto nei massimali di che alle precedenti lettere *a*), *b*) ed *e*) secondo la specie delle garanzie che assistono le operazioni stesse.

Art. 48. — La somma da impiegarsi nelle sovvenzioni su pegno di cose mobili non deve eccedere il 5 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti.

Le norme per la concessione di sovvenzioni su pegno e per il rapporto di esse al valore di stima degli oggetti, per l'emissione, i diritti e le caratteristiche delle polizze, per la durata e rinnovazione dei prestiti, per la vendita dei pegni all'asta pubblica, per la restituzione dei sopravanzi, per la custodia ed assicurazione delle cose impegnate nonchè per i casi di perdita di polizze su pegno e per il risarcimento di danni, nel caso di perdita o deterioramento del pegno, verranno stabilite, con speciale regolamento, avuto riguardo alle disposizioni generali che disciplinano tale materia.

Visto, *Il Ministro per il tesoro*: MALAGODI

(12133)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1972.

Modifica dello statuto del Monte di credito su pegno di Pavia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno di Pavia, di 1ª categoria, con sede in Pavia, approvato con decreto ministeriale del 27 dicembre 1968 e modificato con decreto ministeriale del 25 gennaio 1971;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione del predetto Monte in data 13 settembre 1971 e 19 novembre 1971;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 41, 48, primo e secondo comma, e 49, primo comma, dello statuto del Monte di credito su pegno di Pavia, di 1ª categoria, con sede in Pavia, in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1972

Il Ministro: MALAGODI

Monte di credito su pegno di Pavia di 1ª categoria

Modifiche degli articoli 41, 48, commi primo e secondo e 49, comma primo, dello statuto aziendale

Art. 41. — Il Monte può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato) quando trattisi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria ed indiscussa solvibilità, entro i seguenti limiti d'importo: 10 % e 5 % del patrimonio, salvo deroga per importi maggiori da chiedere all'organo di vigilanza, per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato.

Art. 48, comma primo. — Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 39: complessivamente 15% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 39: complessivamente 18% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

c) acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni: complessivamente 1% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

d) somministrazioni di fondi, mediante apertura di credito in conto corrente, ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 1% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 39 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 5% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

f) partecipazioni e operazioni immobiliari di cui alla lettera *i*) dell'art. 39, con esclusione delle operazioni previste dall'art. 31 del testo unico delle leggi sulle casse di risparmio ed i monti di credito su pegno di 1ª categoria, relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 100% del patrimonio, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza;

g) operazioni di credito di cui all'art. 41 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 20% e 8% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato.

Art. 48, comma secondo. — I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 35% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti.

Art. 49, comma primo. — La somma da impiegarsi nelle sovvenzioni su pegno di cose mobili non deve eccedere il 5% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti.

Visto, *Il Ministro per il tesoro*: MALAGODI

(12134)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1972.

Modifica dello statuto della Banca del Monte di Bologna e Ravenna Monte di credito su pegno, con sede in Bologna.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Banca del Monte di Bologna e Ravenna Monte di credito su pegno, di 1ª categoria, con sede in Bologna, approvato con decreto ministeriale del 30 dicembre 1970;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione del predetto Monte in data 4 febbraio 1972 e in data 24 marzo 1972;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 10, n. 12), 41, 48 e 57, lettera *i*), dello statuto della Banca del Monte di Bologna e Ravenna - Monte di credito su pegno, di 1ª categoria, con sede in Bologna, in conformità al testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1972

Il Ministro: MALAGODI

**Banca del Monte di Bologna e Ravenna
Monte di credito su pegno di 1ª categoria**

Modifiche degli articoli 10, *n.* 12), 41, 48 *e* 57, *lettera* i) *dello statuto aziendale*

Art. 10. — Il consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione del Monte ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni:

(*Omissis*).

12) sulle norme e sui criteri generali per l'erogazione dei fondi destinati ad opere di beneficenza e di pubblica utilità, e sulle singole erogazioni superiori a L. 500.000 ciascuna.

(*Omissis*).

Art. 41. — Il Monte può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato) quando trattisi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria ed indiscussa solvibilità, entro i seguenti limiti d'importo: 10% (dieci per cento) e 5% (cinque per cento) del patrimonio, salvo deroga per importi maggiori, da chiedere all'organo di vigilanza, per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato.

Art. 48. — Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 39: complessivamente 15% (quindici per cento) dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 39: complessivamente 16% (sedici per cento) dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

c) acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni: complessivamente 1% (uno per cento) dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

d) somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in conto corrente, ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 3% (tre per cento) dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 39 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 5% (cinque per cento) dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

f) partecipazioni e operazioni immobiliari di cui alla lettera *i*) dell'art. 39, con esclusione delle operazioni previste dall'art. 31 del testo unico delle leggi sulle casse di risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 100% (cento per cento) del patrimonio, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza;

g) operazioni di credito di cui all'art. 41, assistite da una sola obbligazione: complessivamente 20% (venti per cento) e 8% (otto per cento) dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato;

h) operazioni di credito pignoratizio ai sensi del successivo titolo XI: complessivamente 5% (cinque per cento) dello ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti.

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 35% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti.

Nei suindicati limiti globali vanno inoltre comprese anche le operazioni con scadenza oltre il breve termine effettuabili ai sensi di leggi speciali in deroga a norme di statuto il cui ammontare complessivo andrà contenuto nei massimali di che alle precedenti lettere *a*), *b*) ed *e*) secondo la specie delle garanzie che assistono le operazioni stesse.

Art. 57. — Il Monte può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia:

(*Omissis*).

i) intrattenere conti attivi e passivi in valuta nazionale ed estera con istituti di credito in Italia e all'estero, effettuare operazioni in cambi e valute, finanziamenti di operazioni di importazione e di esportazione, prestare cauzioni, fideiussioni, avalli ed accettazioni in relazione alle operazioni medesime; il tutto con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

Visto, *Il Ministro per il tesoro*: MALAGODI

(12135)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1972.

Modifica dello statuto dei Monti uniti di credito su pegno « Domenico Siniscalco-Ceci » di Foggia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto dei Monti uniti di credito su pegno « Domenico Siniscalco-Ceci » di Foggia, di 2ª categoria, con sede in Foggia, approvato con decreto ministeriale del 30 dicembre 1970;

Vista la delibera assunta dal consiglio di amministrazione del predetto Monte in data 27 ottobre 1971;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 12, comma secondo, dello statuto dei Monti uniti di credito su pegno « Domenico Siniscalco-Ceci » di Foggia, di 2ª categoria, con sede in Foggia, in conformità al seguente testo: « La misura del gettone per l'anno 1971 e seguenti è stabilita in L. 5000, viene deliberata all'inizio di ogni quadriennio e corrisposta ad approvazione intervenuta da parte dell'organo di vigilanza sulle aziende di credito ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1972

Il Ministro: MALAGODI

(12132)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1972.

Modifica dello statuto del Credito italiano, banca di interesse nazionale con sede in Genova.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1939, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Credito italiano, banca di interesse nazionale con sede in Genova, approvato con decreto del Capo del Governo in data 7 ottobre 1936 e successivamente modificato con decreti dello stesso Capo del Governo in data 8 maggio 1939, 8 marzo 1941, 24 agosto 1942 e con decreti ministeriali in data 31 ottobre 1945, 26 dicembre 1945, 22 giugno 1946, 27 aprile 1949, 3 maggio 1958, 15 maggio 1959, 27 luglio 1964, 16 giugno 1966 e 9 marzo 1970;

Vista la deliberazione adottata, in ordine alle modificazioni degli articoli 1, 2, 4, 13, 16, 18, 19, 26, 27, 36, 38, 39, 40 del predetto statuto, dall'assemblea straordinaria degli azionisti del Credito Italiano in data 20 aprile 1972;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Si approvano le modificazioni degli articoli 1, 2, 4, 13, 16, 18, 19, 26, 27, 36, 38, 39 e 40 dello statuto del Credito italiano, banca di interesse nazionale con sede in Genova, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1972

Il Ministro: MALAGODI

Modificazioni dello statuto del Credito italiano, banca d'interesse nazionale con sede in Genova

Art. 1. — Il Credito italiano, società per azioni, già Banca di Genova, costituita con privata scrittura del 28 aprile 1870, è banca di interesse nazionale ai sensi del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, e del regio decreto-legge 17 luglio 1937, n. 1400.

Art. 2, secondo comma. — Può anche assumere partecipazioni in imprese bancarie in Italia e all'estero, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

Art. 4. — Scopo della società è l'esercizio del credito in genere; essa può compiere le seguenti operazioni:

a) passive:

1) ricevere depositi fruttiferi in conto corrente ed a risparmio, liberi o vincolati, in valuta nazionale od estera;

2) emettere buoni fruttiferi nominativi a scadenza fissa; assegni circolari, lettere di credito semplici o circolari e simili;

3) riscontare il proprio portafoglio italiano ed estero;

4) rilasciare accettazioni cambiarie dirette o per conto di terzi;

5) fare riporti ed anticipazioni su titoli di proprietà;

b) attive:

1) scontare effetti cambiari sull'Italia e sull'estero, buoni del tesoro e cedole di titoli, note di pegno rilasciate da magazzini generali e da depositi franchi, titoli e documenti rappresentativi di merci o di pagamenti interni o internazionali, titoli di credito ed effetti di commercio in genere;

2) acquistare titoli di Stato o garantiti dallo Stato o assimilati, obbligazioni di prestiti comunali, provinciali e regionali, cartelle fondiarie e obbligazioni ad esse assimilate, obbligazioni di società industriali, commerciali e agricole di primo ordine e altri titoli che siano emessi da enti con finalità e carattere di pubblico interesse, ivi comprese, nella misura opportuna per il lavoro con la clientela, azioni di società industriali, commerciali e agricole di primo ordine quotate e non nelle borse italiane ed estere;

3) fare anticipazioni e riporti su titoli di cui al precedente n. 2), nonchè su altri titoli di primo ordine di largo mercato;

4) fare anticipazioni su fedi di deposito di magazzini generali e di depositi franchi, su merci e sui documenti e titoli di cui al precedente n. 1);

5) fare operazioni in cambi nei limiti e con le modalità prescritte dalle norme vigenti;

6) consentire aperture di credito semplici e documentate utilizzabili in Italia e all'estero, prestiti di titoli e aperture di conti di corrispondenza per eventuali scoperti, anche, ove del caso, senza garanzia ad istituti, enti pubblici e privati, banche, imprese industriali, commerciali ed agricole di notoria solvibilità e privati che abbiano i necessari requisiti per gli affidamenti richiesti;

7) concedere sovvenzioni ed aperture di credito in conto corrente contro garanzie;

8) esercitare il credito agrario di esercizio di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760 e sue integrazioni e modifiche;

9) concedere prestiti in valuta estera, anche in concorso con altre banche sia nazionali che estere, a persone fisiche o giuridiche italiane ed estere di primaria importanza;

10) acquistare immobili per i propri stabilimenti e quando ciò sia necessario per garantire il ricupero di crediti; rivendere gli immobili medesimi;

11) assumere partecipazioni in enti economici creati o promossi dallo Stato, in consorzi di carattere finanziario con elevati fini sociali e di pubblico interesse, in società finanziarie estere e in società che gestiscono servizi collaterali all'attività bancaria;

c) può inoltre:

1) comperare e vendere titoli pubblici e privati per conto di terzi, vendere titoli di proprietà;

2) intrattenere rapporti di corrispondenza e di rappresentanza con altri istituti di credito;

3) ricevere e cedere per l'incasso effetti semplici e documentati e in generale titoli di credito, titoli e documenti rappresentativi di merci sull'Italia e sull'estero, cedole, titoli rimborsabili ed eseguire ogni operazione di intermediazione bancaria e finanziaria;

4) assumere servizi di magazzini generali;

5) assumere servizi di cassa, tesoreria, esattoria, ricevitoria e di amministrazione;

6) prestare cauzioni, avalli, fidejussioni e assumere mandati di credito;

7) ricevere sottoscrizioni di azioni e di obbligazioni;

8) curare il collocamento di prestiti pubblici, di azioni e di obbligazioni e partecipare a sindacati di collocamento nei limiti e ai sensi dell'art. 45 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

9) curare il pagamento di interessi, dividendi, cedole e titoli estratti;

10) accettare documenti, titoli e valori in deposito, a custodia ed in amministrazione;

11) esercitare il servizio delle cassette di sicurezza nonchè servizi di cassa continua di versamenti e di prelevamenti;

12) intervenire alle assemblee tanto ordinarie che straordinarie di società di qualunque tipo, anche estere, in rappresentanza di terzi soci od azionisti.

L'elencazione di cui sopra ha carattere meramente esemplificativo in quanto la società potrà compiere in genere qualunque atto che rientri o sia collegato — in modo anche indiretto — col proprio scopo sociale, richiedendo ove occorra, l'autorizzazione dell'organo di vigilanza.

Art. 13. — Possono partecipare all'assemblea i titolari di azioni aventi diritto a voto i quali, ancorchè già iscritti nel libro dei soci, abbiano depositato le azioni a norma di legge almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Art. 16, terzo comma. — Il presidente dell'assemblea ha pieni poteri per accertare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto dei soci a partecipare all'assemblea, per constatare se questa sia regolarmente costituita ed in numero per deliberare, per dirigere e regolare la discussione. La validità dell'assemblea è constatata dal presidente.

Art. 18. — Le deliberazioni sono prese validamente per alzata di mano.

Le elezioni sono fatte per schede segrete salva diversa deliberazione dell'assemblea.

Art. 19. — I verbali dell'assemblea sono redatti, approvati e firmati dal presidente dell'assemblea, dal segretario e dagli scrutatori quando non siano redatti dal notaio.

Art. 26. — Il consiglio di amministrazione si raduna presso la sede sociale od altrove in Italia ad intervalli di tempo di regola non superiori a tre mesi, e tutte le volte che il presidente lo creda necessario o gli sia richiesto dagli amministratori delegati o da tre amministratori o dai sindaci.

La convocazione del consiglio è fatta dal presidente e può avere luogo, nei casi d'urgenza, anche telegraficamente.

Il presidente e gli amministratori delegati possono invitare i singoli direttori centrali ad assistere alle adunanze del consiglio.

Della convocazione del consiglio dovrà essere data contemporaneamente comunicazione all'organo di vigilanza.

Art. 27, secondo comma. — Il consiglio può delegare al comitato esecutivo, o alla direzione centrale, i poteri e le attribuzioni che crederà opportuno, determinando per la direzione centrale le modalità di esercizio dei poteri e delle attribuzioni ad essa delegati.

Art. 36. — Il comitato esecutivo può delegare alla direzione centrale i poteri e le attribuzioni conferitigli dallo statuto e dal consiglio di amministrazione, determinandone le modalità di esercizio.

Art. 38. — Il consiglio di amministrazione nomina una direzione centrale composta di direttori centrali e condirettori centrali nel numero ritenuto opportuno. Alla direzione centrale sono affidate la gestione dell'Azienda sociale e l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio stesso e del comitato esecutivo.

La direzione centrale per lo svolgimento delle sue attribuzioni si avvale di funzionari alla stessa destinati.

I direttori centrali, ove nominati membri del consiglio di amministrazione, assumono per la durata di tale carica la qualifica di amministratori delegati. Se nessuno dei direttori centrali sia nominato consigliere, il consiglio potrà designare fra di essi uno o più direttori generali con deliberazione soggetta al nulla osta di cui all'art. 21.

Le residenze dei direttori centrali e dei condirettori centrali vengono stabilite dal comitato esecutivo.

Gli amministratori delegati o i direttori generali determinano i poteri e le attribuzioni degli altri componenti la direzione centrale e dei funzionari della stessa.

La direzione centrale è investita con firma collettiva, come in appresso, di tutti i poteri per il compimento delle ordinarie operazioni dell'Azienda, ivi comprese, senza bisogno di specifiche deleghe, le seguenti facoltà:

a) di deliberare e sostenere azioni giudiziarie e amministrative in qualunque grado di giurisdizione e rappresentare la Banca in ogni sede giudiziaria e amministrativa, e quindi anche nei giudizi di cassazione e di revocazione e avanti il Consiglio di Stato, con facoltà di transigere e di compromettere in arbitri anche amichevoli compositori;

b) di consentire, anche mediante speciali mandatari, iscrizioni, surroghe, riduzioni, postergazioni e cancellazioni di ipoteche e privilegi, nonchè fare e cancellare trascrizioni e annotamenti di qualsiasi specie, anche indipendentemente dal pagamento dei crediti cui le dette iscrizioni, trascrizioni e annotamenti si riferiscono;

c) di compiere qualsiasi operazione, anche di incasso e ritiro di titoli e valori, sia presso i Ministeri e tutti gli uffici da essi dipendenti, comprese quindi le Direzioni generali del tesoro, del debito pubblico, della Cassa depositi e prestiti, delle ferrovie dello Stato, del fondo per il culto, dei servizi postali ed elettrici e tutti gli uffici sia centrali che regionali e provinciali dalle predette direzioni dipendenti, nonchè in genere presso tutte le amministrazioni, casse ed uffici dello Stato e di enti parastatali, delle regioni, provincie, comuni, istituzioni pubbliche di beneficenza, enti morali, associazioni ed aziende e compiere ogni atto inerente a dette facoltà;

d) di rilasciare mandati speciali per il compimento di determinate ordinarie operazioni e procure anche generali alle liti;

e) di attribuire anche singolarmente a funzionari, impiegati o a terzi la facoltà di rappresentare la Banca come azionista o quale delegataria di terzi soci od azionisti, nelle assemblee ordinarie o straordinarie di società anche estere.

La direzione centrale, con disposizioni degli amministratori delegati o dei direttori generali, può delegare alle direzioni delle filiali poteri ed attribuzioni per la gestione delle filiali stesse determinandone le modalità di esercizio.

Art. 39. — La gestione di ciascuna filiale è affidata ad una direzione, composta dai funzionari ad essa destinati. La direzione, limitatamente alla gestione della filiale e secondo le

disposizioni impartite dalla direzione centrale, è investita, con firma collettiva come in appresso, di tutti i poteri occorrenti per il compimento delle ordinarie operazioni, comprese le facoltà di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), d) dell'articolo precedente. La direzione e anche autorizzata, sempre limitatamente alla gestione della filiale a rilasciare procure speciali per firmare le ricevute dei pieghi raccomandati ed assicurati.

Art. 40. — Hanno facoltà di firmare collettivamente in nome del Credito italiano:

a) per la direzione centrale e per tutte le sedi, succursali e agenzie, il presidente, i vice presidenti e gli amministratori delegati nonchè i direttori centrali, i condirettori centrali e quegli altri funzionari a cui sia stata delegata tale facoltà;

b) per la sola direzione centrale anche i direttori, condirettori e vice direttori addetti alla direzione centrale e quegli altri funzionari a cui sia stata delegata tale facoltà;

c) per le singole filiali per le quali sia loro conferita tale facoltà dal consiglio di amministrazione anche i direttori, condirettori, vice direttori e procuratori di sedi, succursali ed agenzie, con la restrizione che i procuratori potranno soltanto firmare congiuntamente ad una firma di grado più elevato e non mai con altro procuratore.

Gli atti emanati dalla società, per essere obbligatori, devono portare almeno due firme delle autorizzate apposte sotto la denominazione della società.

Per agevolare lo svolgimento delle operazioni, il consiglio di amministrazione potrà peraltro autorizzare la firma unica o collettiva da parte di funzionari ed impiegati per gli atti sociali di ordinaria amministrazione che verranno determinati dal consiglio stesso.

Visto, *Il Ministro per il tesoro*: MALAGODI

(12137)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1972.

Modifica dello statuto della Cassa di risparmio di Perugia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Perugia, con sede in Perugia, approvato con decreto ministeriale 21 ottobre 1968 e modificato con decreto ministeriale del 29 ottobre 1970;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione della predetta cassa in data 16 luglio 1971 e 17 febbraio 1972, dall'assemblea dei soci della citata cassa in data 27 novembre 1971, nonchè dal presidente della stessa in data 17 febbraio 1972;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 50 e 57, commi primo e secondo dello statuto della Cassa di risparmio di Perugia, con sede in Perugia, in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1972

Il Ministro: MALAGODI

Cassa di risparmio di Perugia

Modifiche degli articoli 50 e 57, commi primo e secondo, dello statuto aziendale

Art. 50. — La Cassa può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato) quando trattisi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria ed indiscussa solvibilità, entro i seguenti limiti di importo: 10 % e 5 % del patrimonio, salvo deroga per importi maggiori da chiedere all'organo di vigilanza, per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato.

Art. 57, comma primo. — Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 48: complessivamente 17 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 48: complessivamente 9 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

c) acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni: complessivamente 2 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

d) somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in conto corrente, ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 7 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 48 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 5 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

f) partecipazioni e operazioni immobiliari di cui alla lettera *s*) dell'art. 48, con esclusione delle operazioni previste dall'art. 31 del testo unico delle leggi sulle casse di risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela dei propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 100 % del patrimonio, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza;

g) operazioni di credito di cui all'art. 50 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 20 % e 8 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato.

Art. 57, comma secondo. — I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima a condizione che il loro totale non superi il 35 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti.

Visto, *il Ministro per il tesoro*: MALAGODI

(12139)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1972.

Modifica dello statuto della Cassa di risparmio di Carpi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Carpi, con sede in Carpi (Modena), approvato con decreto ministeriale del 16 novembre 1970 e modificato con decreto ministeriale del 10 dicembre 1971;

Vista la delibera assunta dal consiglio di amministrazione della predetta cassa in data 30 settembre 1971;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 6 e 9 dello statuto della Cassa di risparmio di Carpi, con sede in Carpi (Modena), in conformità al testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1972

Il Ministro: MALAGODI

Cassa di risparmio di Carpi

Modifiche degli articoli 6 e 9 dello statuto aziendale

Art. 6. — Il Consiglio di amministrazione è composto del presidente, del vice presidente e di sette consiglieri.

Il presidente ed il vice presidente sono nominati a norma di legge.

I sette consiglieri vengono nominati come segue:

— 2 dall'Amministrazione del comune di Carpi, Ente fondatore;

— 1 dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena;

— 2 dalla Federazione delle Casse di Risparmio dell'Emilia e Romagna;

— 2 dall'Associazione fra le Casse di Risparmio italiane.

I componenti il consiglio di amministrazione devono essere scelti fra le persone più rappresentative nelle attività economiche e professionali, domiciliate nella zona di azione della cassa.

La nomina non comporta rappresentanza, negli organi amministrativi, degli enti dai quali proviene la nomina stessa.

Quando l'ente cui spetta la nomina non vi provveda entro tre mesi dalla richiesta della stessa, da effettuarsi dal presidente del consiglio di amministrazione a mezzo di lettera raccomandata, la nomina è demandata al prefetto della provincia ove ha sede l'ente inadempiente.

Art. 9. — Al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti il consiglio si potrà corrispondere — per l'intervento alle adunanze del consiglio, del comitato, delle commissioni di sconto e di eventuali altre commissioni, nonchè per le prestazioni connesse ad esigenze di servizio e previste dai regolamenti interni — oltre al rimborso delle spese, una medaglia di presenza nella misura che sarà stabilita dal consiglio di amministrazione con l'osservanza delle istruzioni emanate dall'organo di vigilanza in merito ai limiti massimi di importo delle medaglie del genere.

Comunque, al presidente, al vice presidente ed agli altri membri del consiglio non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Visto, *il Ministro per il tesoro*: MALAGODI

(12140)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1972.

Approvazione di alcuni tassi di premio non compresi nella tariffa di assicurazione sulla vita attualmente in vigore, presentati dalla società per azioni La Vittoria - Compagnia di assicurazioni generali, con sede legale in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni La Vittoria Compagnia di assicurazioni generali, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi di premio non compresi in una tariffa di assicurazione sulla vita attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica allegata alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, alcuni tassi di premio non compresi nella seguente tariffa di assicurazione sulla vita, presentati dalla società per azioni La Vittoria Compagnia di assicurazioni generali, con sede in Milano:

Tariffa 68 (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita a premi e prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza (approvata con decreto ministeriale 27 febbraio 1969).

Roma, addì 25 ottobre 1972

p. *Il Ministro*: TIBERI

(12290)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1972.

Approvazione di alcuni tassi di premio non compresi nella tariffa di assicurazione sulla vita attualmente in vigore, presentati dalla società per azioni Toro Assicurazioni - Compagnia anonima d'assicurazioni di Torino - S.p.a., con sede legale in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Toro Assicurazioni Compagnia anonima d'assicurazione di Torino, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi di premio non compresi in una tariffa di assicurazione sulla vita attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica allegata alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, alcuni tassi di premio non compresi nella seguente tariffa di assicurazione sulla vita, presentati dalla società per azioni Toro Assicurazioni - Compagnia anonima d'assicurazione di Torino, con sede in Torino:

Tariffa 68 (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita a premi e prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza (approvata con decreto ministeriale 27 febbraio 1969).

Roma, addì 25 ottobre 1972

p. *Il ministro*: TIBERI

(12289)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1972.

Aggiornamento del decreto ministeriale 31 marzo 1965 concernente la disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari.

IL MINISTRO PER LA SANITÀ

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visti gli articoli 5, lettera *g*) e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Visto il proprio decreto in data 31 marzo 1965, concernente la disciplina dell'impiego e l'approvazione dell'elenco degli additivi chimici consentiti nella lavorazione delle sostanze alimentari;

Visti i propri decreti in data 19 febbraio 1966, 28 luglio 1967, 20 febbraio 1968, 14 giugno 1968, 12 febbraio 1969, 10 luglio 1969, 12 agosto 1969, 29 dicembre 1969, 15 dicembre 1970, 3 maggio 1971, 30 luglio 1971, 20 dicembre 1971, 9 maggio 1972 e 1° luglio 1972, contenenti modifiche al decreto sopracitato;

Ritenuta l'opportunità di provvedere ad alcune modifiche al fine di aggiornare l'elenco allegato al citato decreto ministeriale 31 marzo 1965, ai sensi dell'ultimo comma dell'art 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283 già menzionato;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

L'elenco allegato al decreto ministeriale 31 marzo, indicato nelle premesse, è modificato come segue:

TITOLO I

CONSERVATIVI A. ANTIMICROBICI

E 220 Anidride solforosa;
E 221 Sodio solfito (*);
E 222 Sodio bisolfito (*);
E 223 Sodio metabisolfito (*);
E 224 Potassio metabisolfito (*);
E 226 Calcio solfito (*).

E' inclusa la voce: « Zucchero 15 mg./kg. (come residuo) » (**).

(*) Espresso in SO_2.
(**) L'indicazione dell'anidride solforosa, sull'etichetta o sulla confezione, non è obbligatoria per lo zucchero e per gli alimenti che lo contengono nei limiti apportati dallo zucchero stesso.

ANTIOSSIDANTI

La voce:

300 Acido-L-Ascorbico 301 Sodio-L-Ascorbato	insaccati freschi e conserve di carne 0,2%

E' così modificata:

300 Acido-L-Ascorbico 301 Sodio-L-Ascorbato	insaccati freschi, insaccati cotti e crudi stagionati, nonchè conserve di carne 0,2 %

TITOLO IV

Sostanze per il trattamento in superficie:

La voce « resine cumarone-indene » di cui al decreto ministeriale 1° luglio 1972 è modificata come segue:

punto n. 2) E' aggiunta la dizione: « oppure mediante soluzione in acetato di etile ed acetato di butile »;

punto n. 3) Le dizioni « resina cumarone-indene 7% » ed « eptano q.b. a 100 » sono sostituite rispettivamente da « resine cumarone-indene 13 % » ed « eptano oppure acetato di etile ed acetato di butile q.b. a 100 ».

Roma, addì 31 ottobre 1972

Il Ministro: GASPARI

(12297)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1972.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale a favore degli operai dipendenti dalla Mizar S.p.a. Madone.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 29 maggio 1972, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Mizar S.p.a. Madone (Bergamo), con effetto dal 25 ottobre 1971;

Rilevata la permanenza della predetta condizione di ristrutturazione;

Visto l'art. 2, ultimo comma, della legge citata;

Decreta:

La durata dell'integrazione salariale, disposta in favore degli operai dipendenti dalla Mizar S.p.a. Madone (Bergamo), è prolungata a sei mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 novembre 1972

Il Ministro: COPPO

(12276)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1972.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di piastrelle per pavimenti e rivestimenti operanti in provincia di Massa Carrara.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto il decreto interministeriale 4 settembre 1972, con il quale è stata dichiarata, con effetto dal 1° dicembre 1971, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di piastrelle per pavimenti e rivestimenti operanti in provincia di Massa Carrara;

Rilevata la permanenza della predetta condizione di crisi economica;

Visto l'art. 2, ultimo comma, della legge citata;

Decreta:

La durata dell'integrazione salariale, disposta in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di piastrelle per pavimenti e rivestimenti operanti in provincia di Massa Carrara, è prolungata a sei mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 novembre 1972

Il Ministro: COPPO

(12277)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1972.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla ditta Borma ex Vetreria italiana Balzaretti Modigliani, stabilimento di Livorno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 6 aprile 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Borma ex Vetreria italiana Balzaretti Modigliani stabilimento di Livorno, con effetto dal 7 febbraio 1972;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1972 di proroga a sei mesi del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 6 aprile 1972;

Rilevata la permanenza della predetta condizione di ristrutturazione;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore degli operai dipendenti dalla ditta Borma ex Vetreria italiana Balzaretti Modigliani stabilimento di Livorno, è prolungato a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 novembre 1972

Il Ministro: COPPO

(12274)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1972.

Autorizzazione alla società per azioni La Fondiaria incendio, con sede in Firenze, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni a taluni rami.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni La Fondiaria incendio, con sede in Firenze, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione contro i danni nei rami: aeronautica, automobili, cauzioni, film, furti, guasti alle macchine e rischi di montaggio, incendio, pioggia, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civili terzi, trasporti, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo ad altri rami danni;

Visto il programma di attività presentato con la predetta domanda e, in particolare, le modalità tecnico-economiche, nonchè le tariffe e le condizioni di polizza per le garanzie da prestare, alla cui osservanza l'impresa è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La società per azioni La Fondiaria incendio, con sede in Firenze, è autorizzata ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni ai rami: credito, cristalli, grandine, infortuni, malattie, rischi d'impiego e relativa riassicurazione

Roma, addì 8 novembre 1972

Il Ministro: FERRI

(12302)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1972.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla ditta Werner Steffen & Figli, stabilimenti di Soresina e Porto Maggiore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 4 aprile 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Werner Steffen & Figli, stabilimenti di Soresina (Cremona) e Porto Maggiore (Ferrara), con effetto dal 24 novembre 1971;

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 1972 di proroga a sei mesi del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 4 aprile 1972;

Rilevata la permanenza della predetta condizione di ristrutturazione;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore degli operai dipendenti dalla ditta Werner Steffen & Figli, stabilimenti di Soresina (Cremona) e Porto Maggiore (Ferrara), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1972

Il Ministro: COPPO

(12325)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Conferimento di diplomi al merito della redenzione sociale

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440;
Visto il regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890;
Vista la legge 15 maggio 1951, n. 375;
Ritenuto che le persone sottoelencate si sono distinte in modo speciale nello svolgere opera per l'emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti e dei minorenni disadattati e per l'assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti;

Conferisce

il diploma di secondo grado al merito della redenzione sociale con facoltà di fregiarsi della medaglia d'argento, a:

Giancola dott. Renato, direttore generale dei Servizi di informazioni e proprietà artistica, letteraria e scientifica;

Rendina dott. Massimo, amministratore delegato E.R.I. Edizioni RAI radiotelevisione italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1972

Il Ministro: GONELLA

(12281)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Sambuca Pistoiese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1972, il comune di Sambuca Pistoiese (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.781.440, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12310)

Autorizzazione al comune di Sora ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1972, il comune di Sora (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 157.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12311)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 219

Corso dei cambi del 16 novembre 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	584,50	584,50	584,65	584,50	584,50	584,50	584,40	584,50	584,50	584,72
Dollaro canadese	592,80	592,80	593 —	592,80	592,90	592,80	592,85	592,80	592,80	593,20
Franco svizzero	153,815	153,815	153,80	153,815	153,825	153,80	153,77	153,815	153,81	153,84
Corona danese	84,965	84,965	84,96	84,965	84,90	84,95	84,94	84,965	84,96	84,92
Corona norvegese	88,41	88,41	88,40	88,41	88,35	88,40	88,39	88,41	88,41	88,41
Corona svedese	123,245	123,245	123,25	123,245	123,30	123,25	123,21	123,245	123,24	123,32
Fiorino olandese	180,985	180,985	181 —	180,985	181 —	180,95	180,92	180,985	180,98	180,96
Franco belga	13,265	13,265	13,2650	13,265	13,26	13,26	13,262	13,265	13,26	13,26
Franco francese	116,095	116,095	116,10	116,095	116,05	116,08	116,06	116,095	116,09	116,06
Lira sterlina	1375,50	1375,50	1375,50	1375,50	1376,75	1375,50	1374,75	1375,50	1375,50	1377,41
Marco germanico	182,24	182,24	182,27	182,24	182,20	182,25	182,22	182,24	182,24	182,26
Scellino austriaco	25,183	25,183	25,18	25,183	25,175	25,18	25,1785	25,183	25,18	25,18
Escudo portoghese	21,755	21,755	21,76	21,755	21,75	21,75	21,745	21,755	21,75	21,76
Peseta spagnola	9,208	9,208	9,21	9,208	9,21	9,20	9,2075	9,208	9,20	9,21
Yen giapponese	1,944	1,944	1,9440	1,944	1,93	1,94	1,9440	1,944	1,94	1,94

Media dei titoli del 16 novembre 1972

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	100,125
Redimibile 3,50 % 1934	99,675
» 3,50 % (Ricostruzione)	90,825
» 5 % (Ricostruzione)	95,625
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,85
» 5 % (Città di Trieste)	94,925
» 5 % (Beni esteri)	94,75
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	95,65
» 5,50 % » » 1968-83	96,175
» 5,50 % » » 1969-84	98,425
» 6 % » » 1970-85	99,45
» 6 % » » 1971-86	99 —
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,05
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,35
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,825
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,95
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,575
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,25
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,90
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,925
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	101 —
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,80

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 novembre 1972

Valuta	Cambio
Dollaro USA	584,45
Dollaro canadese	592,825
Franco svizzero	153,792
Corona danese	84,952
Corona norvegese	88,40
Corona svedese	123,227
Fiorino olandese	180,952
Franco belga	13,263
Franco francese	116,077
Lira sterlina	1375,125
Marco germanico	182,23
Scellino austriaco	25,181
Escudo portoghese	21,75
Peseta spagnola	9,208
Yen giapponese	1,944

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa di trasporto « Reatina facchini », con sede in Rieti

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 31 ottobre 1972, la società cooperativa di trasporto « Reatina facchini », con sede in Rieti, costituita per rogito Massacci in data 4 settembre 1957, rep. 11483, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avv. Mario Travaglini.

(12263)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « Giuseppe Mario Marsigliani », con sede in Ancona.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 28 ottobre 1972, il geom. Alfonso Baldini è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Giuseppe Mario Marsigliani », con sede in Ancona, in sostituzione dell'avv. Nicasio Kogoj.

(12266)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « Edera », con sede in Ancona.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 28 ottobre 1972, il geom. Alfonso Baldini è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « Edera », con sede in Ancona, in sostituzione dell'avv. Nicasio Kogoj.

(12267)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Roccasicura Terza » con sede in Roma, e sostituzione del commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 25 ottobre 1972, la gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Roccasicura Terza » con sede in Roma, è stata prorogata fino al 31 marzo 1973.

Dalla data del decreto il rag. Alberto Cajelli è stato nominato commissario governativo dell'anzidetta società in sostituzione del dott. Giovanni Andreussi.

(12335)

Sostituzione del commissario liquidatore della « Società cooperativa a r. l. fra piccoli proprietari », con sede in Guspini.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 6 novembre 1972, il prof. Antonio Porrà è stato nominato commissario liquidatore della « Società cooperativa a r. l. fra piccoli proprietari », con sede in Guspini, località « Sa Zeppara » (Cagliari), in sostituzione del dott. Leone Leoni, dimissionario.

(12334)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale generale di zona « Marcello Giulia e Gina Magalini » di Villafranca di Verona, ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 900.8/III.90/14-2746, in data 31 ottobre 1972, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale generale di zona « Marcello Giulia e Gina Magalini » di Villafranca di Verona, è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ente medesimo, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

(12256)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Faenza

Con decreto in data 12 agosto 1972, n. 1691, del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze, è stato trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato un terreno di mq. 1790 riportato a catasto al comune di Faenza (Ravenna) al foglio n. 82, mappale 12 1/2, 74 1/2, 62 1/2, 78 1/2, 56 1/2, 38 1/2, 6 1/2, 80 1/2, 37 1/2, 52 1/2.

(12244)

MINISTERO DELLE FINANZE

Errata-corrige

Nella tabella relativa alle restituzioni applicabili alla esportazione verso i Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 123/67 (settore pollame) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 5 settembre 1972, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

1) pagina 6247, allegato I. — L'intestazione della tabella deve leggersi come segue: Restituzioni applicabili dal 1° maggio 1972 al 16 maggio 1972 all'esportazione verso i Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 123/67 (settore pollame), a norma del regolamento (CEE) n. 830/72. (in unità di conto per kg, salvo diversa indicazione 1 unità di conto = lire italiane 625)

2) pagina 6248, allegato II. — Inserire la seguente intestazione: Restituzioni applicabili dal 17 maggio 1972 al 31 luglio 1972 all'esportazione verso i Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 123/67 (settore pollame), a norma del regolamento (CEE) n. 1002/72. (in unità di conto per kg, salvo diversa indicazione 1 unità di conto = lire italiane 625)

(12257)

Nella tabella dei « Prelievi applicabili dal 1° maggio 1972 al 31 luglio 1972, all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 123/67 (settore pollame), a norma dei regolamenti (CEE) n. 828/72, n. 901/72, n. 1001/72, n. 1283/72 e n. 1284/72 », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 30 agosto 1972, deve essere apportata la seguente rettifica:

pag. 6115, colonna 1. — Denominazione delle merci: Strutto, altri grassi di maiale, ecc.: leggere il numero della tariffa « 15.01 » anzichè « 10.01 ».

(12258)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano di zona del comune di Melzo

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia in data 28 giugno 1972, n. 1416, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Melzo (Milano).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(12332)

Approvazione del piano di zona del comune di Broni

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia in data 28 giugno 1972, n. 1413, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Broni (Pavia).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(12331)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco degli aiuti di geriatria, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 14 agosto 1971 che approva la graduatoria dei candidati che hanno superato l'esame regionale di idoneità ad aiuto di geriatria bandito con decreto ministeriale 9 ottobre 1969 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969;

Viste le documentate istanze dei sanitari in servizio di ruolo per la qualifica e la disciplina anzidetta presso gli enti ospedalieri alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Viste le documentate istanze dei sanitari che hanno conseguito la idoneità, nella qualifica e nella disciplina sopracitata, in concorsi espletati a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che occorre predisporre appositi elenchi, per la qualifica e la disciplina in questione, dei sanitari di cui sopra;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi in premessa illustrati sono predisposti, come segue, gli elenchi dei sanitari idonei a termini dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, secondo le indicazioni distintamente riportate a fianco di ciascun nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
1. Abbati Achille	Bologna 10 gennaio 1927		si					
2. Agostini Ubaldo	Cesena 7 aprile 1935						si	
3. Agrati Eugenio	Nerviano 21 maggio 1935	si						
4. Albrizio Aldo	Giovinazzi 3 agosto 1931					si		
5. Alessandrini Arnaldo	Ancona 4 ottobre 1925		si					
6. Ambrosi Cesare	Venezia 22 novembre 1933	si						
7. Antico Piero	Treviso 13 gennaio 1926					si		
8. Antoniazzi Angelo	Bovolone 6 gennaio 1930					si		
9. Avanzi Giorgio	Genova 20 gennaio 1935					si		
10. Azzini Carlo Ferruccio	Verona 7 maggio 1934					si		
11. Baroni Alberto	Firenze 17 agosto 1938	si						
12. Bastagli Dante	Bologna 5 agosto 1916					si		
13. Battistoni Adalberto	Verona 6 settembre 1933					si		
14. Battocchia Arrigo	Verona 10 agosto 1936					si		
15. Beggiato Otello	Granze 16 ottobre 1934					si		
16. Bellettini Walter	Bologna 26 giugno 1924					si		
17. Benecchi Orazio	Brescello 19 agosto 1926					si		
18. Bertini Giovanni	Firenze 31 maggio 1935					si	si	
19. Bettili Leonildo	Verona 3 agosto 1933					si		
20. Bianchi Floriano	Forlì 25 aprile 1930						si	
21. Blefari Domenico	Bovalino Marina - 16 novembre 1928					si		
22. Bogazzi Giuseppe	Carrara 5 maggio 1932					si		
23. Boglione Giuseppe	Torino 16 settembre 1921					si		
24. Bommartini Fares	Verona 21 luglio 1936	si						
25. Bonofiglio Antonio	Borgo Partenope 8 giugno 1932						si	
26. Bonini Adelelmo	Oristano 19 aprile 1931					si		
27. Bonzano Giuseppe	Genova Cornigliano - 23 agosto 1922					si		
28. Borgo Emilio	Genova Cornigliano - 19 marzo 1934					si		
29. Bronzi Gianfranco	S. Giovanni Val d'Arno 30 ottobre 1938	si						
30. Buffa Mario	Vercelli 30 agosto 1930					si		
31. Cammillini Angeloromano	Cremona 27 settembre 1927						si	
32. Castellani Giuseppe	Goito 7 settembre 1930					si		
33. Cavaliere Giorgio	Torino 2 marzo 1939	si						
34. Cavallero Tullio	Milano 5 luglio 1929					si		
35. Cereda Umberto Giulio	Saronno 21 marzo 1934						si	
36. Cerqua Raffaele	Napoli 2 maggio 1938						si	
37. Chiavinato Gianluigi	Verona 16 ottobre 1936						si	

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1930, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
38. Cirenei Fortunato	Genova 16 maggio 1932						si	
39. Colaluca Gabriele	Bugnara 30 ottobre 1924						si	
40. Coli Luigi	Perugia 2 settembre 1937	si						
41. Coscelli Carlo	Parma 28 febbraio 1938					si		
42. D'Addabbo Leonardo	S. Michele di Bari 22 luglio 1937					si		
43. D'Ayala Valva Giuseppe	Firenze 7 ottobre 1932						si	
44. Dall'Asta Bruno	S. Pancrazio Parmense 1° luglio 1923					si		
45. Dal Ri Leone	Vipiteno 30 aprile 1923		si					
46. De Battisti Carlo	Verona 3 giugno 1935					si		
47. Della Maggiore Umberto	Lucca 16 dicembre 1929					si		
48. Dell'Oste Orazio	Sesto al Reghena 26 luglio 1937						si	
49. De Magistris Luciano	Firenze 15 marzo 1935					si	si	
50. Di Caporiacco Federico	Udine 27 marzo 1928						si	
51. Di Leo Pietro	Ortanova 10 gennaio 1927					si		
52. Fabris Claudio	Venezia 23 ottobre 1930						si	
53. Fichera Manlio	S. Agata di Militello 18 agosto 1934						si	
54. Forte Pier Luigi	Bolzano 26 luglio 1939	si						
55. Forti Giuseppe	Mogadiscio 24 maggio 1936	si						
56. Fragalà Domenico	Catanzaro 10 agosto 1929						si	
57. Fumelli Paolo	Pergola 3 aprile 1938	si						
58. Gaggino Giorgio	Genova 25 ottobre 1914		si					
59. Gatti Alberto	Milano 21 marzo 1933	si					si	
60. Ghidini Oreste	Verona 7 settembre 1934					si		
61. Ghiringhelli Fulvio	Varese 5 luglio 1932						si	
62. Ghiron Giorgio	Torino 2 giugno 1931					si		
63. Giangrandi Enrico	Castronno 23 dicembre 1929					si		
64. Giannelli Giuseppe	Suvereto - 2 ottobre 1936						si	
65. Goria Franco	Asti - 15 novembre 1932	si						
66. Granata Quinzo	Rossano Calabro - 25 giugno 1932	si						
67. Iacuzzo Carlo	Battipaglia - 19 aprile 1935						si	
68. Izzi Massimiliano	Roma 23 aprile 1926						si	
69. Lalloni Raffaele	Torino 13 gennaio 1924					si		
70. Locatelli Gian Rocco	Trecate 26 aprile 1935						si	
71. Lotter Giampaolo	Venezia 5 febbraio 1929						si	
72. Lucugnano Mario	Napoli - 15 novembre 1920						si	
73. Magnis Dario	Montereale Cellina 24 agosto 1930					si		
74. Maio Francesco	Gioi 19 gennaio 1927							si
75. Mansoldo Guido	Arcole 25 aprile 1935					si		
76. Manzoni Augusto	Pinerolo 1° agosto 1927					si		
77. Marinazzo Antonio	Brindisi 21 aprile 1928					si		
78. Martelli Alberto	Bologna 14 agosto 1920					si		
79. Martelli Francesco	Portigliola 11 marzo 1936						si	
80. Mastandrea Romano	Campagna 28 marzo 1933					si		
81. Mello Franco	Venezia 3 agosto 1934	si						
82. Mengozzi Ubaldo	Dovadola 9 settembre 1931						si	
83. Merlini Latino	S. Benedetto del Tronto - 6 ottobre 1921					si		
84. Micheletti Pier Carlo	Roasio 23 marzo 1932					si		
85. Michetti Alessandro	Cuvio 27 luglio 1934	si				si	si	
86. Milillo Vitantonio	Giovinazzo 24 febbraio 1927					si		
87. Minerva Vito	Palo del Colle 12 gennaio 1931		si					
88. Molinelli Giacomo	Genova 2 giugno 1932	si						
89. Morandini Giancarlo	Lecco - 2 ottobre 1935						si	
90. Moscati Luigi	Amatrice 20 dicembre 1923					si	si	

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
91. Panvino Cataldo	S. Cataldo 10 dicembre 1923	si						
92. Pardo Andrea	S. Cipirrello 2 aprile 1931	si						
93. Pasoli Corrado	Verona 21 ottobre 1937					si		
94. Pasqualicchio Aldo	Triggiano 11 aprile 1928					si		
95. Peralli Luigi	Roma 29 maggio 1932					si		
96. Pesce Luigi	Torino 28 aprile 1931					si		
97. Peschiera Amilcare	Fornovo Taro 13 novembre 1925					si		
98. Piancino Giuseppe	Montalenghe 30 dicembre 1930					si		
99. Pizzedaz Corrado	Palermo 18 marzo 1932						si	
100. Pollini Franco	Crespiatica 25 luglio 1937	si						
101. Rapozzi Francesco	Monfalcone 2 aprile 1931						si	
102. Repaci Mariano	Palmi 22 gennaio 1922						si	
103. Rigazio Graziano	Livorno Ferraris 13 aprile 1931					si		
104. Rinarelli Emanuele	Monza 4 agosto 1930	si						
105. Rosato Pasquale	Spinazzola 14 marzo 1937					si		
106. Rossi Pierino Gino	Glasgow 10 ottobre 1922					si		
107. Rossi Sauro	Glasgow 12 settembre 1924					si		
108. Rossi Stefano	Bologna 24 settembre 1923					si		
109. Russo Roberto	Napoli 8 aprile 1931						si	
110. Sabbioni Secondo	Mantova 25 aprile 1931					si		
111. Saracino Antonio	Bari 13 luglio 1931						si	
112. Sartori Sergio	Desenzano del Garda 14 gennaio 1931					si		
113. Scoppola Luigi	Roma 8 gennaio 1930						si	
114. Scotti Giancarlo	Legnano 30 giugno 1934	si					si	
115. Senatore Gennaro	Cava dei Tirreni 17 febbraio 1929							si
116. Serenthà Piero	Monza 15 luglio 1936			si				
117. Soprana Mario	Verona 6 maggio 1931					si		
118. Spremolla Giuliano	Pietrasanta 11 maggio 1929					si		
119. Stefani Silvia	Verteneglio 9 ottobre 1926					si		
120. Tabarroni Federico	Bologna 3 gennaio 1934	si						
121. Tomei Gian Paolo	Viareggio 23 aprile 1928						si	
122. Tosi Antonio	Verona 16 ottobre 1931					si		
123. Tosi Giovanni	Verona 10 marzo 1927					si		
124. Trivoli Enrico Walter	Rossano 6 giugno 1928						si	
125. Turri Carlo	Magenta 30 gennaio 1924					si		
126. Valenti Giorgio	Faenza 15 settembre 1936					si		
127. Varengo Mario	Milano 10 dicembre 1926					si		
128. Varrecchio Michele	Valentano 24 aprile 1934						si	
129. Vendrame Elena	Milano 30 ottobre 1924	si					si	
130. Vergagni Eligio	Alessandria 13 giugno 1926					si		
131. Viscanti Giovanni	Altamura 28 febbraio 1936						si	
132. Visentini Enzo	Muggia 10 maggio 1924					si		
133. Vozza Angelo	Taranto 14 novembre 1933						si	
134. Zaccardo Giuseppe	Muro Lucano 6 gennaio 1927	si						
135. Zanichelli Quirino	Sorbolo 13 agosto 1927					si		
136. Zanini Gastone	S. Massimo 28 febbraio 1931					si		
137. Zunino Francesco	Genzano Lucania 26 giugno 1928	si						

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di aiuto di geriatria, che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1972

Il Ministro: GASPARI

(12042)

Elenco degli aiuti di anatomia e istologia patologica, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 16 agosto 1971 che approva la graduatoria dei candidati che hanno superato l'esame regionale di idoneità ad aiuto di anatomia e istologia patologica bandito con decreto ministeriale 9 ottobre 1969 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969;

Viste le documentate istanze dei sanitari in servizio di ruolo per la qualifica e la disciplina anzidetta presso gli enti ospedalieri alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Viste le documentate istanze dei sanitari che hanno conseguito la idoneità, nella qualifica e nella disciplina sopracitata, in concorsi espletati a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che occorre predisporre appositi elenchi, per la qualifica e la disciplina in questione, dei sanitari di cui sopra;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi in premessa illustrati sono predisposti, come segue, gli elenchi dei sanitari idonei a termini dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, secondo le indicazioni distintamente riportate a fianco di ciascun nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
1. Aimone Virgilio	Pont Canavese 21 dicembre 1933		si					
2. Aliperta Augusto	Ariano Irpino 14 novembre 1930		si					
3. Amabili Amedeo	Ripatransone 25 novembre 1925						si	si
4. Antoni Antonia	Lussingrande 24 giugno 1927					si		
5. Appicciutoli Luisa	Firenze 20 agosto 1935	si						
6. Arrigoni Giannantonio	Belluno 16 settembre 1935					si		
7. Artini Maria Adele	Sacile 1° dicembre 1933						si	
8. Baldi Feliciano	Battipaglia 21 febbraio 1940	si						
9. Barbolini Giuseppe	Modena 16 maggio 1934						si	
10. Bartolini Giancarlo	Sesto Fiorentino 15 giugno 1933						si	
11. Beltrame Paolo	Padova 19 settembre 1929						si	
12. Beretta Giammario	Como 12 ottobre 1925		si					
13. Bertoli Giovanni	Palazzolo sull'Oglio 18 ottobre 1937	si						
14. Bersani Sergio	Chieti 20 luglio 1928		si					
15. Borini Paola-Laura	Venezia 7 ottobre 1934		si					
16. Bosisio in Bestetti Maria	Milano 24 ottobre 1935						si	
17. Botticelli Annibale	Serrungarina 16 marzo 1938	si						
18. Brighetti Antonio	Bologna 5 febbraio 1932		si					
19. Brillante Carlo	Foggia 2 ottobre 1931					si		
20. Brunelli Myriam	Brescia 9 novembre 1927					si		
21. Camilletti Amedeo	Fano 5 gennaio 1926			si				
22. Canepa Marco	Genova 16 settembre 1936	si						
23. Capelli Arnaldo	Imola 8 gennaio 1937	si						
24. Cappotto Mario	Foligno 9 febbraio 1926						si	
25. Carbone Salvatore	Cutrofiano 15 gennaio 1929					si		
26. Carelli Sergio	Cornaredo 17 febbraio 1931					si		
27. Carli Carla	La Spezia 3 maggio 1934					si		
28. Cevasco Enrico	Genova 20 gennaio 1921		si					
29. Ciampi Giampiero	Pistoia 3 settembre 1930					si		
30. Cosentino Michele	Catania 31 marzo 1931					si		
31. D'Alessio Eugenio Salvatore	Napoli 26 maggio 1932	si						
32. D'Amore Eugenio	Borzoli 22 febbraio 1926		si					
33. Daniele Nicola	Tornareccio 6 settembre 1933				si			
34. De Feo Guido	Palermo 21 giugno 1925					si		
35. De-Jaco Mario	Roma 6 giugno 1924		si					
36. Delendi Dino	Udine 24 luglio 1923			si				
37. Di Filippo Maria	Cheren (Eritrea) 8 agosto 1931						si	
38. Di Penna Nicola	Lecce 17 ottobre 1924						si	
39. Fedi Bruno	Pistoia - 4 marzo 1934						si	
40. Fedi Orfeo	Sesto Fiorentino (Firenze) - 4 giugno 1927					si		
41. Ferracin Giovanni Silvio	Costabissara (Vicenza) 22 luglio 1930					si		

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
42. Ferretti Gianfranco	Livorno 15 giugno 1927					si		
43. Fiaccavento Sergio	Brescia 23 aprile 1938	si						
44. Fiorucci Giovanni	Città di Castello 4 febbraio 1936						si	
45. Fornasiero Cecilia	Villadose 15 novembre 1924						si	
46. Frizzera Glauco	Gondar (Etiopia) 26 ottobre 1939	si						
47. Galizioli Elio	Orbetello 3 luglio 1926					si		
48. Galizzi Gianna	Treviso 16 giugno 1933							si
49. Gambella Odoardo	Ancona 21 agosto 1930					si		
50. Gaudio Raffaele	Bari 19 giugno 1934	si						
51. Genesi Mario	Novara 9 dicembre 1926					si		
52. Gennari Adriano	Milano 1° marzo 1932						si	
53. Guano Francesco	Genova 14 gennaio 1929						si	
54. Guerrieri Matteo	Foggia 14 dicembre 1929			si				
55. Lanza Caterina	Catania 31 dicembre 1936	si						
56. Lazzari Giorgio	Genova 7 dicembre 1936	si						
57. Levis Federico	Torino 22 marzo 1925					si		
58. Luppi Leone	Porotto 4 gennaio 1926					si		
59. Luppino Vito	Campobello di Mazara 1° agosto 1929						si	
60. Macchia Marcello	Lari 10 maggio 1934						si	
61. Magnani Luigi	Rodigo 7 dicembre 1932	si						
62. Magni Ettore	Ferrara 9 maggio 1937						si	
63. Magrini Umberto	Tolmezzo 26 marzo 1937						si	
64. Malfatti Giacomo	Lucca 5 ottobre 1935	si						
65. Malgarini Fausto	Roma 27 marzo 1928	si						
66. Mannarino Enrico	Napoli 6 agosto 1938	si						
67. Marzullo Franco Mimmo	Foggia 5 marzo 1937	si						
68. Mattace Raso Francesco	Cutro 12 dicembre 1929					si		
69. Mazza Luigi	Alessandria 7 ottobre 1927					si		
70. Meduri Giuseppe	Ancona 9 maggio 1919					si		
71. Meli Salvatore	Rovereto 5 ottobre 1935					si		
72. Nacaroma Sabina Alba	Andria 28 luglio 1939	si						
73. Narvallo Odelia	Imola 24 febbraio 1934			si				
74. Nevoni Enzo	Grosseto 18 aprile 1932						si	
75. Nichelatti Tullio	Milano 3 marzo 1936						si	
76. Palleschi Achille	Roma 25 novembre 1932						si	
77. Peracino Andrea	Torino 16 febbraio 1936		si					
78. Peverini Mariella	Udine 23 giugno 1923	si						
79. Piram Luigi	Livorno 18 marzo 1917					si		
80. Pizzoferrato Arturo	Pratola Peligna 1° gennaio 1929					si		
81. Pozzuoli Roberto	New York 5 marzo 1937	si						
82. Puccetti Ugo	Camugnano 1° luglio 1923	si						
83. Pulido Edoardo	Rovigo 7 gennaio 1935						si	
84. Ramella Gigliardi Mario	Torino 26 ottobre 1931					si		
85. Rampinelli Liliana	Udine 15 febbraio 1929						si	
86. Rasera Fancesca	Belluno 23 maggio 1927					si		
87. Rigolin Franco	Lendinara 24 agosto 1938	si						
88. Rizzo Bruno	Venezia 13 gennaio 1929					si	si	
89. Rossaro Liliana	Gorizia 26 settembre 1931		si					
90. Santo Fulvia	Torre Annunziata 7 novembre 1922					si		
91. Saragoni Ariele	Forlì 25 marzo 1938	si						
92. Schmid Corrado	Milano 12 maggio 1936		si					
93. Scilabra Giovanni Andrea	Campobello di Mazara 22 ottobre 1933	si						
94. Scorretti Luigi	Roma 9 maggio 1939	si						
95. Sessa Francesco	Scordia 12 maggio 1917		si					
96. Sfondrini Guido	Milano 10 agosto 1925		si					

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
97. Solcia Enrico	Milano 28 settembre 1936						si	
98. Stramignoni Aldo	Torino 22 dicembre 1923					si		
99. Tavarelli Gianni	Carrara 17 novembre 1929						si	
100. Tison Vittorio Alessandro	S. Giovanni Rotondo 9 maggio 1936	si						
101. Tomasino Rosa Maria	Palermo 23 aprile 1938	si						
102. Torre Carmela	Torchiara 16 luglio 1925					si		
103. Vecchi Adalberto	S. Giovanni in Persiceto 10 settembre 1939	si						
104. Ventura Terenzio	Poggio Picenze 28 gennaio 1938	si						
105. Visca Tommaso	Roma 19 luglio 1929	si						
106. Vitali Arturo	Genova 21 settembre 1921					si		

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di aiuto di anatomia ed istologia patologica, che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1972

Il Ministro: GASPARI

(12044)

Elenco degli aiuti di dermosifilopatia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti in data 5 novembre 1971 che approvano la graduatoria dei candidati che hanno superato l'esame regionale di idoneità ad aiuto di dermosifilopatia bandito con decreto ministeriale 9 ottobre 1969 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969;

Visto il decreto di rettifica in data 6 giugno 1972;

Viste le documentate istanze dei sanitari in servizio di ruolo per la qualifica e la disciplina anzidetta presso gli enti ospedalieri alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Viste le documentate istanze dei sanitari che hanno conseguito la idoneità, nella qualifica e nella disciplina sopracitata, in concorsi espletati a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che occorre predisporre appositi elenchi, per la qualifica e la disciplina in questione, dei sanitari di cui sopra;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi in premessa illustrati sono predisposti, come segue, gli elenchi dei sanitari idonei a termini dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, secondo le indicazioni distintamente riportate a fianco di ciascun nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
1. Alessi Elvio	Domodossola 5 febbraio 1936					si		
2. Amoroso Biagio	Varallo - 26 giugno 1920					si		
3. Andri Luigi	Brescia 8 luglio 1933					si		
4. Arezzo Filippo	Ragusa 27 settembre 1913						si	
5. Argano Walter	Agliè 19 gennaio 1926	si						
6. Armuzzi Giancarlo	Milano 17 settembre 1931					si		
7. Bartoloni Sergio	Firenze 17 luglio 1921	si						
8. Bechini Elvio	Monsummano Terme 20 luglio 1932					si		
9. Benelli Maria Grazia	Milano 30 ottobre 1937					si		
10. Benigni Amedeo	Castiglion Fiorentino 23 febbraio 1919		si					
11. Berardi Paride	Lugo 22 ottobre 1935					si		
12. Bitelli Achille Zeno	Itri 4 maggio 1937	si						
13. Bonelli Ugo	Castel del Piano 22 maggio 1933					si		

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
14. Braitemberg Martin Von	Bolzano 28 gennaio 1935	si						
15. Caleffi Maria Letizia	Bologna 20 settembre 1927					si		
16. Capitani Guglielmo	S. Prospero di Suzzara 10 gennaio 1936					si		
17. Carlevaro Alberto	Zoagli Genova 17 settembre 1915		si					
18. Casciano Antonino	Messina 16 dicembre 1914	si						
19. Catrani Gian Maria	Rimini 28 gennaio 1935					si		
20. Carraro Adalberto	Lodi 17 febbraio 1932					si		
21. Cerimele Decio	Prato 8 giugno 1935	si						
22. Cesaraño Pasquale	S. Antonio Abate 9 settembre 1932					si		
23. Chiamenti Antonio	Verona 9 ottobre 1919					si		
24. Cogo Renato	Vicenza 26 dicembre 1933					si		
25. Cozzi Renato	Napoli 3 maggio 1919					si		
26. Cuter Giacomo	Marone 12 agosto 1916					si		
27. Cutrone Paolo	Venezia 22 ottobre 1925					si		
28. Dal Pozzo Vera	Narni 24 gennaio 1936					si		
29. D'Amico Finardi Guido	Bergamo 11 gennaio 1910					si		
30. DAngelo Italo	Venarotta 7 aprile 1937		si					
31. De Campora Vittorio	Napoli 2 gennaio 1915	si						
32. Dellavalle Danilo	Albenga 12 agosto 1925							si
33. Di Prima Guido	Enna 11 marzo 1922						si	
34. Ermacora Elisa	Milano 6 novembre 1932					si		
35. Faldarini Giovanni	Udine 14 gennaio 1936					si		
36. Fantini Edgardo	Bologna 1° maggio 1921					si		
37. Galbiati Giuseppe	Monza 27 agosto 1934					si		
38. Gentili Giulio	Castel S. Angelo 14 aprile 1934	si						
39. Ghislanzoni Giuseppe	Milano 30 aprile 1938					si		
40. Giacalone Bernardino	Tunisi 22 settembre 1934	si						
41. Giannetti Alberto	La Spezia 30 novembre 1939	si						
42. Grasso Rosa	Napoli 29 gennaio 1925						si	
43. Grilli Domenico	Bomba 25 aprile 1931		si					
44. Gueli Francesco	Catania 2 marzo 1910					si		
45. Innocenti Alessandro	Piacenza 17 giugno 1935					si		
46. La Leta Salvatore	Calascibetta 19 agosto 1917					si		
47. Lazzari Gian Battista	Fontevivo 10 agosto 1933					si		
48. Leigheb Giorgio	Genova 3 giugno 1937	si						
49. Lilla Pier Luigi	Livorno 26 giugno 1908					si		
50. Lorenzi Giuseppe	Torri di Quartesolo 13 novembre 1932					si		
51. Macor Marco	Trieste 9 luglio 1924					si		
52. Magnoler Silvano	Fontanafredda 5 dicembre 1919					si		
53. Manferto Giuseppe	Vercelli 31 ottobre 1920					si		
54. Marincola Cattaneo Vitaliano	Catanzaro 20 agosto 1927						si	
55. Mariotti Antonio	Torino di Sangro 13 agosto 1937	si						
56. Mazzocchi Santino	Monte Lanico 24 maggio 1930	si						
57. Miranda Roberto	Narni 26 giugno 1936					si	si	
58. Molinari Raffaello	Ferrara 9 marzo 1921					si		
59. Moscati Luigi	Amatrice 20 dicembre 1923	si						
60. Mundo Antonino	Gesso 8 febbraio 1927						si	
61. Muscardin Luciano	Fiume 24 dicembre 1922					si		
62. Nicosia Giuseppe	Tremestieri Etneo 10 febbraio 1931	si						
63. Ongania Giulio	Luino 17 novembre 1926	si						
64. Pasqua Cristina	Roma 19 maggio 1929					si		
65. Pecoraro Pietro	Udine 5 settembre 1922					si		
66. Pelfini Carlo	Sondrio 4 maggio 1939	si						

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
67. Pennacchini Salvatore	Sagliano Micca 20 settembre 1917	si						
68. Petruzzellis Vincenzo	Bari 14 settembre 1932	si						
69. Peverelli Giampiero	Como 22 giugno 1927					si		
70. Piana Tullio	Brescia 31 agosto 1920					si		
71. Piccardo Giuseppe	Genova Sestri 12 ottobre 1931					si		
72. Prolo Carlo	Fara Novarese 26 luglio 1924	si						
73. Ressa Pier Gioachino	Torino 4 aprile 1920						si	
74. Riboldi Alvaro	Pero 11 gennaio 1935					si		
75. Rinaldi Vito Gaetano	Craco 16 gennaio 1927					si		
76. Ruggiero Nicola	Galatina 6 maggio 1921						si	
77. Sannicandro Francesco	Bari 23 luglio 1933					si		
78. Scarsella Alesio	L'Aquila 6 marzo 1927					si		
79. Serena Antonio	Mestre 16 agosto 1932					si		
80. Serra Mauro	Como 10 novembre 1937	si						
81. Sertoli Paolo	Cuneo 9 luglio 1919					si		
82. Simoni Enrico	Torino 2 settembre 1932					si		
83. Stegagno Luigi	Ferrara 10 febbraio 1908					si		
84. Strani Gianfranco	Torino 24 giugno 1938	si						
85. Valenzano Giovanni	Castagnole Monferrato 7 settembre 1927	si						
86. Vistoli Ornella	Conselice 1° gennaio 1938	si						
87. Zanca Attilio	Mantova 21 febbraio 1924					si		
88. Zanchi Bruno	Venezia 20 novembre 1936	si						
89. Zavarini Giuseppe	Correggio 4 agosto 1914					si		

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di aiuto di dermosifilopatia, che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1972

Il Ministro: GASPARI

(12043)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei per il compartimento di Cagliari nel pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi mille posti di aiuto macchinista in prova.

Nel Bollettino Ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 17 del 15 settembre 1972 (Parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 9 luglio 1970, n. 18755, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei per il compartimento di Cagliari nel pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi mille posti di aiuto macchinista in prova indetto con decreto ministeriale 21 maggio 1969, n. 10849.

(12222)

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei per il compartimento di Torino nel pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi mille posti di aiuto macchinista in prova.

Nel Bollettino Ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 17 del 15 settembre 1972 (parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 13 ottobre 1970, n. 22263, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei per il compartimento di Torino nel pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi mille posti di aiuto macchinista in prova indetto con decreto ministeriale 21 maggio 1969, n. 10849.

(12221)

REGIONE LIGURIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Savona

LA GIUNTA REGIONALE

Sulla proposta dell'Assessore all'igiene e sanità, dott. Fernanda Pedemonte;

Visto il decreto del medico provinciale di Savona n. 1000 in data 10 febbraio 1972 con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Savona alla data del 30 novembre 1971 (condotta comunale di Laigueglie e condotta consorziale Piana Crixia-Merana);

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso predetto;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e della prefettura di Savona, nonchè le proposte formulate dall'ordine provinciale dei medici e dai comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, art. 1;

Delibera

di nominare la commissione giudicatrice del concorso specificato in premessa come segue:

Presidente:

Ragusa dott. Giovanni, ispettore generale presso il Ministero della sanità.

Componenti:

Martorana prof. dott. Ferdinando, ispettore generale medico capo del Ministero della sanità;

Mezzano prof. dott. Mario, primario della 2ª divisione medica dell'ente ospedaliero « San Paolo Savona »;

Tosatti prof. dott. Ettore, direttore della clinica chirurgica generale dell'Università di Genova;

Calvo dott. Giuseppe, direttore di sezione della prefettura di Savona;

Palazzi dott. Emilio, medico condotto di Carcare.

Segretario:

De Lucia dott. Antonio, direttore di sezione dell'ufficio del medico provinciale.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed avrà la sua sede a Savona.

La presente delibera sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della regione Liguria, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori dell'ufficio del medico provinciale di Savona e dei comuni interessati.

Genova, 28 settembre 1972

Il presidente: DAGNINO

(12268)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Sostituzione del segretario della commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Salerno.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1838 in data 10 febbraio 1972 di costituzione della commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti nei comuni della provincia;

Vista la nota telegrafica n. 300.VIII.I.72/C.1623 in data 13 ottobre 1972 del Ministero della sanità, con la quale in sostituzione del dott. Gaetano Magliano, viene designato a far parte della predetta commissione quale segretario il dott. Carlo Capotorto, consigliere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 e la legge 8 marzo 1966, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

A parziale modifica del decreto di cui in narrativa, il dottor Carlo Capotorto, consigliere in servizio presso il Ministero della sanità, è nominato segretario della commissione giudicatrice del concorso a posto di ufficiale sanitario vacanti in comuni della provincia, in sostituzione del dott. Gaetano Magliano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia, nel « Bollettino Ufficiale » della regione Campania e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Salerno, della prefettura di Salerno e dei comuni interessati.

Salerno, addì 18 ottobre 1972

Il medico provinciale: GALLO

(12283)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 20 agosto 1972, n. **15**.

Legge di riforma dell'edilizia abitativa.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 22 *agosto* 1972)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

PARTE PRIMA

UNIFICAZIONE LEGISLATIVA

Art. 1.

Impiego unitario dei mezzi finanziari

Al fine di agevolare alle famiglie a più basso reddito l'accesso ad un'abitazione adeguata nell'ambito di organici complessi residenziali ed il risanamento delle abitazioni esistenti sono impiegati in base ad un programma unitario, secondo le norme della presente legge:

a) i fondi stanziati ai sensi delle leggi provinciali 2 aprile 1962, n. 4, per favorire l'accesso del risparmio popolare ad un'abitazione; 10 luglio 1961, n. 6, per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli; 21 ottobre 1963, n. 14, per favorire l'acquisto di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare, e 15 gennaio 1970, n. 3, per il risanamento urbanistico e loro successive modificazioni ed integrazioni;

b) le quote devolute alla provincia autonoma ai sensi dell'art. 8, legge 1° giugno 1971, n. 291; dell'art. 70, legge 22 ottobre 1971, n. 865, e dell'art. 1-*quater* della legge 25 febbraio 1972, n. 13, e loro successive modificazioni ed integrazioni;

c) la quota delle entrate della Provinicia autonoma stabilita con la legge di bilancio, in attuazione del programma di sviluppo provinciale.

Ai sensi del punto 10 dell'art. 11 dello statuto speciale di autonomia della regione Trentino-Alto Adige, come modificato dall'art. 5 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, i termini « case popolari » ed « edilizia popolare » sono sostituiti dal termine « edilizia abitativa agevolata ».

L'istituto per l'edilizia abitativa agevolata sarà in seguito denominato « Istituto ».

Art. 2.

Categorie di interventi

Gli interventi di edilizia abitativa agevolata hanno per oggetto:

A) La costruzione da parte dell'istituto di abitazioni destinate in locazione alla generalità delle famiglie a più basso reddito, ai sensi della legislazione provinciale, e di case albergo per studenti, lavoratori e persone anziane, mediante finanziamento a totale carico della provincia o mediante contributi corrisposti in misura costante per 35 anni commisurati alla spesa riconosciuta ammissibile. Tali abitazioni sono di proprietà dell'istituto, il quale, nel caso di finanziamento a totale carico, deve corrispondere alla provincia per 30 anni, a decorrere dalla data di consegna delle abitazioni stesse, l'ammontare annuo del canone di locazione al netto delle spese generali, di amministrazione e di manutenzione. Le somme erogate per la realizzazione delle case albergo sono rimborsate dall'istituto in 30 anni con rate annuali costanti senza interessi.

B) Il finanziamento di cooperative costituite esclusivamente da soci il cui reddito ai sensi dell'art. 2, lettera *d*), della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, non superi i due

milioni, le quali concorrono alla costruzione delle abitazioni standard popolare con l'apporto dell'area, da rimborsare in 35 anni senza oneri di interessi.

C) La riserva di una quota per emigrati all'estero già residenti in provincia prima dell'emigrazione o loro coniugi non legalmente separati, i quali si impegnano a ristabilire la loro residenza nella provincia entro tre anni dall'ammissione al contributo. In tal caso non si applica la causa di esclusione di cui alla lettera *a*) dell'art. 2 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4 e, qualora il rientro non si verifichi entro il termine stabilito, si applica la sanzione della decadenza delle agevolazioni, stabilita al primo comma dell'art. 3 della succitata legge provinciale. Agli effetti della presente norma il periodo di lavoro prestato all'estero si considera prestato nella provincia.

D) Gli aiuti in casi straordinari che richiedono interventi immediati per esigenze particolari a norma di quanto segue:

1) interventi di emergenza quando questa è determinata da calamità naturali ai sensi della legge provinciale 21 maggio 1968, n. 7, estesi all'emergenza determinata da catastrofi;

2) interventi di emergenza per esigenze perequative particolari, non considerate in base ai criteri stabiliti all'art. 4 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, nei confronti di richiedenti ammissibili alle agevolazioni per l'edilizia abitativa, ai sensi dell'art. 2 della stessa legge provinciale, purchè raggiungano almeno 25 punti a norma del regolamento di esecuzione all'art. 4 sopracitato, e purchè l'esigenza particolare non sia attribuibile a colpa del richiedente.

E) La concessione di contributi venticinquennali ai sensi della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modificazioni ed integrazioni, di cui due terzi riservati a cooperative.

Una quota non superiore al 20 % dei contributi di cui al comma precedente è riservata a richiedenti singoli o riuniti in cooperative i quali s'impegnino ad aumentare dopo il primo anno di ammortamento del mutuo la quota della rata di ammortamento a proprio carico del 4 % annuo composto fino all'ammontare della rata complessiva del mutuo.

F) La concessione di contributi per il risanamento urbanistico a richiedenti singoli per abitazioni standard popolare od economico nelle zone minacciate di spopolamento ai sensi della legge provinciale 15 gennaio 1970, n. 3.

La misura massima del contributo di cui alla lettera *b*) dell'art. 7 della legge provinciale 15 gennaio 1970, n. 3, è aumentata al 50 per cento ed il limite della relativa spesa a 4 milioni per opere di ammodernamento e ad 8 milioni per ricostruzioni.

G) Il finanziamento di piani di risanamento di zone ai sensi della legge provinciale 15 gennaio 1970, n. 3.

L'aumento della misura del contributo di cui alla lettera *F*) si applica a partire dal 1970.

H) La concessione ai comuni o loro consorzi di mutui senza interessi per l'acquisizione e l'urbanizzazione primaria delle aree destinate all'edilizia abitativa agevolata, nonchè per la realizzazione delle altre opere necessarie ad allacciare le aree stesse ai pubblici servizi. Tali mutui vengono erogati nella misura e nei tempi stabiliti in sede di approvazione dei programmi concreti di utilizzo delle zone di espansione ai sensi dell'art. 19; essi devono essere rimborsati entro 30 giorni dallo avvenuto incasso del prezzo di cessione del singolo lotto e comunque entro 10 anni dalla data del decreto di concessione del mutuo ai sensi della legge provinciale 21 luglio 1968, n. 14.

I) La concessione di contributi costanti trentacinquennali nella misura occorrente al totale ammortamento dei mutui, compresi gli oneri per spese ed interessi, per le opere di urbanizzazione primaria comprese nei programmi costruttivi dell'istituto e delle cooperative. Tali opere sono attribuite in proprietà al comune dopo l'approvazione del relativo collaudo.

Le quote devolute alla provincia autonoma, ai sensi dello art. 70 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono destinate agli interventi di cui alle precedenti lettere *A* e *B*. Dove sono ammessi la costruzione, l'acquisto ed il risanamento di abitazioni standard popolare od economico, la sovvenzione viene commisurata sempre alle caratteristiche dell'abitazione standard popolare.

Art. 3.

Proporzionale della consistenza e del bisogno dei gruppi linguistici e dichiarazione di appartenenza

La disponibilità degli alloggi da assegnare in tutto il territorio della provincia, ai sensi dell'art. 1 e dei fondi di cui alle lettere *B*, *C*, *E*, *F* e *G* dell'art. 2, deve essere ripartita annualmente fra i richiedenti dei tre gruppi linguistici in proporzione alla media ponderata tra la loro consistenza quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione ed il fabbisogno di ciascun gruppo quale risulta dal censimento dei fabbisogni abitativi di cui all'art. 6. Fino a quando non sarà realizzato il primo censimento dei fabbisogni abitativi viene fatto riferimento al fabbisogno di ciascun gruppo per l'eliminazione delle deficenze, quale risulta dai dati dell'ultimo censimento della popolazione concernenti gli alloggi impropri e le abitazioni antigieniche e sovraffollate.

Il richiedente un'agevolazione abitativa prevista dalla presente legge deve, sottoscrivere il questionario contenente le dichiarazioni rilevanti per l'ammissione ed il conteggio, davanti ad un funzionario comunale, provinciale o dell'istituto o, se all'estero, davanti ad un pubblico ufficiale italiano. In caso di contrasto con altra dichiarazione agli atti della pubblica amministrazione o della magistratura, salva l'applicazione della sanzione penale, il beneficiario decade dall'agevolazione abitativa conseguita con la domanda in relazione alla quale è stata fatta la dichiarazione.

L'appartenenza al gruppo linguistico italiano, tedesco e ladino risulta dalla dichiarazione resa nell'ultimo censimento ufficiale della popolazione; a tal fine l'istituto centrale di statistica fornisce, a norma dell'art. 15 della legge statale 11 marzo 1972, n. 118, l'informazione sulla dichiarazione resa dai richiedenti. Gli emigrati, di cui alla lettera *C* dell'art. 2, non presenti alla data dell'ultimo censimento ufficiale della popolazione dichiarano l'appartenenza al gruppo linguistico nel questionario di cui al comma precedente.

Art. 4.

Programma interventi

Entro il 30 settembre di ogni anno le comunità comprensoriali ed il capoluogo della provincia segnalano all'assessorato competente le esigenze prioritarie degli interventi, di cui alle lettere *A* e *B* dell'art. 2 della presente legge, con eventuali indicazioni delle località.

In base alle direttive e determinazioni contenute nel piano di coordinamento territoriale e nel programma di sviluppo provinciale, ove esistono, l'assessore competente sottopone al CESP la proposta di programma annuale o pluriennale di interventi di edilizia residenziale con il riparto dei mezzi disponibili tra le categorie di interventi di cui all'art. 2, tra i gruppi linguistici, ai sensi dell'art. 3, e tra i comprensori.

Successivamente la giunta provinciale approva il programma con eventuali modificazioni; esso viene comunicato alle comunità comprensoriali, ai comuni ed all'istituto.

Art. 5.

Comitato edilizia residenziale

E' istituito presso l'assessorato per l'edilizia abitativa agevolata il comitato per l'edilizia residenziale.

Esso è composto:

dall'assessore competente per la materia, che lo presiede;

da tre ulteriori membri della giunta provinciale, di cui uno funge da vicepresidente, e

da cinque consiglieri provinciali designati dal consiglio provinciale, che non siano membri della giunta e di cui uno appartenente alla minoranza politica.

La composizione del comitato deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici come sono rappresentati nel consiglio provinciale. In caso di parità di voti prevale quello di chi presiede.

Il comitato è costituito dalla giunta provinciale per la durata del proprio periodo di carica. Le mansioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva dell'ufficio edilizia abitativa agevolata.

Alle riunioni del comitato partecipano senza diritto di voto:

un rappresentante del servizio programmazione economica;

un rappresentante del servizio coordinamento territoriale;

un rappresentante dell'ufficio edilizia abitativa agevolata, ed

un rappresentante del servizio sociale della provincia.

Possono essere chiamati a partecipare, caso per caso, senza diritto di voto, esperti, anche estranei all'amministrazione.

Art. 6.

Compiti del C.E.R.

Il comitato per l'edilizia residenziale, di cui al precedente articolo, ha il compito:

a) di deliberare gli interventi di edilizia residenziale, di cui all'art. 2, sulla base del programma di impiego approvato dalla giunta provinciale, proponendo alla giunta stessa la fissazione dei termini per la presentazione delle domande e la eventuale proroga di validità delle graduatorie.

Per gli interventi di cui alle lettere *B*, *C*, *E* ed *F* dello art. 2, devono essere approvate graduatorie sulla base dei criteri di preferenza di cui all'art. 4 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e relativo regolamento di esecuzione;

b) di controllare l'osservanza della proporzionale tra i gruppi linguistici nell'assegnazione degli alloggi popolari, a norma dell'art. 41, e verificare annualmente lo stato di attuazione dei programmi deliberati, anche in ordine all'osservanza complessiva della proporzionale tra i gruppi linguistici, al fine del coordinamento con quelli da adottare successivamente;

c) di raccogliere e coordinare con le deliberazioni di cui alla lettera *a*) le richieste di anticipazione e/o di mutui della Cassa depositi e prestiti, ai sensi degli articoli 22, 23, 24 e 25 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per la trasmissione al Ministro per i lavori pubblici, indicando l'ordine di priorità;

d) in parallelo con l'attività del C.E.R., prevista all'ultimo comma dell'art. 8 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, predisporre e realizzare un censimento del fabbisogno abitativo di ciascun gruppo linguistico, accertando nel contempo la composizione dei nuclei familiari, i redditi e la reale situazione abitativa, nonchè la dislocazione territoriale delle abitazioni, sempre con riferimento ai tre gruppi linguistici;

e) sottoporre annualmente il rendiconto della propria gestione al consiglio provinciale per l'approvazione. Dopo l'approvazione da parte del consiglio provinciale, il rendiconto viene comunicato ai Ministri per i lavori pubblici, per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro.

PARTE SECONDA

NORME SULL'ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'

Art. 7.

Scopi dell'espropriazione

Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano all'espropriazione degli immobili per l'acquisizione delle aree destinate all'edilizia abitativa agevolata e di aree destinate ad insediamenti produttivi; per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, compresi i parchi pubblici; per la realizzazione di singole opere pubbliche; per il risanamento, anche conservativo, degli agglomerati urbani; per la ricostruzione di edifici o quartieri distrutti o danneggiati da eventi bellici o da calamità naturali o catastrofi, nonchè per l'acquisizione degli immobili necessari per la costituzione di parchi nazionali e dei parchi e riserve naturali previsti alla lettera *c*) dell'art. 1 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16.

Le opere oggetto degli interventi di edilizia residenziale, di cui alle lettere *A*, *G*, *H* ed *I* dell'art. 2, sono a tutti gli effetti dichiarate di pubblica utilità ed i lavori sono dichiarati urgenti ed indifferibili.

Art. 8.

Enti esproprianti, deposito relazione

L'amministrazione provinciale, le comunità comprensoriali, i comuni ed i loro consorzi, depositano nella segreteria del comune, nel cui territorio sono compresi gli immobili da espropriare, una relazione esplicativa dell'opera e dell'intervento da realizzare, corredata dalle mappe catastali, sulle quali siano individuate le aree da espropriare, dall'elenco dei proprietari iscritti nei libri fondiari, nonchè dalle planimetrie dei piani urbanistici vigenti.

Il sindaco notifica agli espropriandi e dà notizia al pubblico dell'avvenuto deposito entro 10 giorni, mediante avviso da affiggersi nell'albo del comune.

Decorso il termine di 15 giorni dalla data della notifica, durante il quale gli interessati possono presentare osservazioni scritte, depositandole nella segreteria del comune, il sindaco, entro i successivi 15 giorni, trasmette tutti gli atti, con le deduzioni dell'espropriante e con le eventuali osservazioni del comune, alla amministrazione provinciale.

Art. 9.

Decreto sull'indennità di espropriazione

Entro due mesi dal ricevimento, il presidente della giunta provinciale, con decreto costituente provvedimento definitivo, dichiara, ove occorra, la pubblica utilità, nonchè l'indifferibilità e l'urgenza delle opere e degli interventi previsti nella relazione, ed indica la misura dell'indennità di espropriazione, da corrispondere agli aventi diritto, determinata a norma degli articoli 12 e 13. Con lo stesso decreto si pronuncia anche sulle osservazioni degli interessati.

Il decreto è comunicato ai proprietari espropriandi ed allo espropriante diverso dalla provincia nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili con l'avviso dello avvenuto deposito della relazione dell'ufficio tecnico provinciale nella segreteria del comune ed è pubblicato per estratto nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Art. 10.

Pagamento o deposito dell'indennità

I proprietari, entro 30 giorni dalla notificazione dell'avviso, di cui al secondo comma dell'art. 9, possono convenire con l'espropriante la cessione volontaria degli immobili per un prezzo che superi l'indennità del 10 %.

Nello stesso termine di cui al precedente comma i proprietari comunicano al presidente della giunta provinciale ed all'espropriante se intendono accettare l'indennità. In caso di silenzio l'indennità si ritiene accettata.

Decorso il termine di cui al precedente comma, il presidente della giunta provinciale ordina all'espropriante, in favore degli espropriandi, il pagamento delle indennità che siano state accettate, ed il deposito delle altre indennità presso il tesoriere provinciale.

Il tesoriere provinciale provvede, in deroga alle vigenti disposizioni, al pagamento delle somme ricevute in deposito a titolo di indennità di esproprio o di occupazione, in base al solo nullaosta del dirigente dell'ufficio provinciale preposto alle espropriazioni, al quale compete l'accertamento della libertà e proprietà dell'immobile espropriato.

Art. 11.

Decreto di espropriazione

Il presidente della giunta provinciale — su richiesta dello espropriante, il quale deve fornire la prova di avere adempiuto a quanto prescritto al terzo comma dell'art. 10 — pronuncia, entro 15 giorni dalla richiesta, l'espropriazione sulla base dei dati risultanti dalla documentazione di cui all'art. 8. Il decreto del presidente della giunta provinciale deve essere notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili, inserito per estratto nel « Bollettino Ufficiale » della Regione ed intavolato nel libro fondiario in termini di urgenza. Il decreto del presidente della giunta provinciale costituisce provvedimento definitivo.

In caso di ricorso giurisdizionale, da presentarsi nei termini di legge, l'esecuzione dei provvedimenti di dichiarazione di pubblica utilità, di occupazione temporanea e d'urgenza e di espropriazione impugnati può essere sospesa, ai sensi dello art. 36 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, nei soli casi di errore grave ed evidente nell'individuazione degli immobili ovvero nell'individuazione delle persone dei proprietari.

Pronunciata l'espropriazione ed intavolato il relativo provvedimento, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusivamente sull'indennità, anche nel caso previsto dal comma precedente.

Art. 12.

Determinazione dell'indennità di espropriazione

L'indennità dovuta all'espropriato consiste nel giusto prezzo, che, a giudizio dell'ufficio tecnico provinciale, deve essere attribuito all'area quale terreno agricolo considerato libero da vincoli di contratti agrari al momento dell'emanazione del decreto di esproprio, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati.

Nelle aree comprese nei centri edificati l'indennità è commisurata al valore agricolo della coltura più redditizia tra quelle che nel comune coprono una superficie superiore al 10% su quelle coltivate nel comune stesso moltiplicato per tre.

Per l'espropriazione delle aree che risultino edificate od urbanizzate ai sensi dell'art. 36 del testo unico delle leggi urbanistiche provinciali, l'indennità è determinata in base alla somma del valore dell'area, definito a norma del precedente comma, e del valore delle opere di urbanizzazione e delle costruzioni, tenendo conto del loro stato di conservazione. Se la costruzione è stata eseguita senza licenza o in contrasto con essa o in base ad una licenza annullata e non è stata ancora applicata la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 27, quarto comma, del testo unico delle leggi urbanistiche provinciali o in contrasto con la legge provinciale 15 luglio 1970, n. 16, sulla tutela del paesaggio e non è stata applicata la sanzione di cui al primo comma dell'art. 21 di detta legge, ne deve essere disposta ed eseguita la demolizione ai sensi degli articoli citati e l'indennità è determinata in base al valore della sola area.

Nella determinazione dell'indennità non deve tenersi alcun conto dell'utilizzabilità dell'area ai fini dell'edificazione, nonchè dell'incremento del valore derivante dall'esistenza nella stessa zona di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di qualunque altra opera od impianto pubblico.

L'indennità determinata a norma dei commi precedenti è aumentata della somma eventualmente corrisposta dai soggetti espropriati, fino alla data dell'espropriazione, a titolo di imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili ai sensi della legge 5 marzo 1963, n. 246, nonchè delle somme pagate dagli stessi per qualsiasi imposta relativa all'ultimo trasferimento dell'immobile precedente l'espropriazione.

Art. 13.

Maggiorazioni delle indennità di espropriazione

Nel caso che sull'area da espropriare insista un'azienda agricola condotta dal proprietario, l'indennità di espropriazione, determinata ai sensi del primo comma dell'art. 12, è moltiplicata per il coefficiente 2, 5, e, se il terreno appartiene ad una azienda agricola di montagna, ai sensi del secondo comma dell'art. 3 della legge provinciale 20 febbraio 1970, n. 4, per il coefficiente 3.

Nel caso invece che l'espropriazione attenga a terreno coltivato dal fittavolo, mezzadro, colono parziario o compartecipante, costretto ad abbandonare il terreno stesso, ferma restando l'indennità di espropriazione determinata ai sensi del primo comma dell'art. 12, in favore del proprietario, al fittavolo, al mezzadro, al colono parziario o al compartecipante dovrà essere corrisposto in detrazione alla maggiorazione spettante al proprietario conduttore a norma del primo comma un decimo di tale indennità di espropriazione per ogni anno di effettiva coltivazione del terreno prima della data del deposito della relazione di cui all'art. 8 e fino a 10 anni.

Le maggiorazioni di cui ai commi precedenti vengono direttamente corrisposte ai suindicati soggetti nei termini previsti per il pagamento delle indennità di espropriazione.

Art. 14.

Opposizione alla stima

Entro 30 giorni dall'avviso del deposito della relazione dello ufficio tecnico provinciale, ai sensi del secondo comma dello art. 9, i proprietari e gli altri interessati al pagamento della indennità possono proporre opposizione alla stima dell'ufficio tecnico provinciale davanti alla corte d'appello competente per territorio, con atto di citazione notificato all'espropriante.

L'opposizione può essere proposta anche dall'espropriante.

Art. 15.

Occupazione d'urgenza

L'occupazione d'urgenza delle aree da espropriare è pronunciata con decreto del presidente della giunta provinciale. Tale decreto perde efficacia ove l'occupazione non segua nel termine di tre mesi dalla sua emanazione.

L'occupazione può essere protratta fino a 5 anni dalla data di immissione nel possesso.

L'ufficio tecnico provinciale provvede alla determinazione dell'indennità di occupazione in una somma pari, per ciascun anno di occupazione, ad un venticinquesimo dell'indennità che sarebbe dovuta per l'espropriazione dell'area da occupare, calcolata a norma dell'art. 12, ovvero, per ciascun mese o frazione di mese di occupazione, ad un dodicesimo dell'indennità annua.

Contro la determinazione dell'indennità gli interessati possono proporre opposizione davanti alla corte d'appello competente per territorio, con atto di citazione notificato all'occupante entro 30 giorni dalla comunicazione dell'indennità a cura del sindaco nelle forme prescritte per la notificazione degli atti processuali civili.

PARTE TERZA

AREE DI EDILIZIA AGEVOLATA NELLE ZONE DI ESPANSIONE

Art. 16.

Dimensione delle zone di espansione

Nei piani urbanistici le zone di espansione devono essere dimensionate sul fabbisogno residenziale, calcolato per un decennio in base allo sviluppo della popolazione residente ed alle esigenze della ricettività turistica ed osservando le determinazioni del programma di sviluppo provinciale, ove esista. Nelle singole zone la densità fondiaria non può essere inferiore ad 1,30 mc/mq ed il coefficiente di utilizzo deve raggiungere lo 0,8 della densità fondiaria massima prevista per la singola zona.

L'estensione di tali zone può essere commisurata in modo da comprendere le aree di interesse collettivo ai sensi degli standards urbanistici. In tal caso la definitiva dislocazione di tali aree è riservata al piano di attuazione di cui agli articoli seguenti.

Art. 17.

Definizione delle zone di espansione

Sono considerate zone di espansione agli effetti della presente legge le zone già soggette a piani di attuazione in base ai piani urbanistici vigenti e qualsiasi area che verrà destinata a scopo residenziale a partire dall'entrata in vigore della presente legge e che dovrà essere delimitata nel piano urbanistico.

Le aree non soggette a piano di attuazione in base ai piani urbanistici vigenti vengono assoggettate alla disciplina della presente legge, qualora l'indice di copertura riferito ad aree residenziali omogenee, delimitate da aree aventi altra destinazione o da aree residenziali con diversa disciplina urbanistica, non risulti sfruttato almeno per il 50%. La delimitazione e dichiarazione di tali aree a zona di espansione è effettuata con il programma di utilizzo di cui all'art. 19.

Art. 18.

Piano di attuazione della zona di espansione

Per le zone di espansione deve essere predisposto, prima del rilascio della licenza edilizia, un piano di attuazione. Nello ambito di tale piano il 50% della volumetria deve essere destinato all'edilizia abitativa agevolata. Nell'area destinata all'edilizia abitativa agevolata si applicano gli standards urbanistici di cui all'art. 41 del testo unico delle leggi urbanistiche provinciali, approvato con decreto del presidente della giunta provinciale 23 giugno 1970, n. 20. Nella stessa area il piano di attuazione presentato di iniziativa dei proprietari può prevedere la destinazione di una quota fino al 10% della volumetria ad attività non basiche corrispondenti al fabbisogno locale. Le particelle fondiarie o parti ideali delle medesime non formano oggetto dell'espropriazione di cui all'art. 22 della presente legge.

La volumetria preesistente, non destinata a demolizione nel piano di attuazione, non viene considerata al fine del riparto di cui al comma precedente, nell'estensione di terreno necessaria per la realizzazione della volumetria stessa secondo l'indice di densità attribuito alla zona.

Art. 19.

Programma di utilizzo delle zone di espansione

I comuni, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge o dall'approvazione del piano urbanistico da parte della giunta provinciale, deliberano un programma concreto

di utilizzo decennale delle zone di espansione, nel quale vengono determinate le fasi di edificazione delle singole zone, i termini da assegnare ai proprietari per la presentazione del piano di attuazione, nonchè indicata in via di massima la spesa relativa alle opere di urbanizzazione primaria e quelle a carattere generale. La giunta provinciale approva il programma definendo l'impegno di finanziamento dell'acquisizione delle aree e delle opere di cui sopra ai sensi della presente legge.

Art. 20.

Contenuto del piano di attuazione

Il piano di attuazione comprendente l'intera zona di espansione deve rispettare la destinazione della zona e la densità edilizia stabilite nel piano urbanistico; può derogare ai limiti di altezza, salvo prescrizioni particolari per singole zone, alle distanze all'interno della zona, mentre le distanze degli edifici dai confini della zona non devono essere inferiori alla metà dell'altezza delle costruzioni periferiche. Le distanze dagli edifici esistenti al di fuori della zona non possono essere inferiori all'altezza dell'edificio più alto prospicente.

Il piano di attuazione deve contenere:

1) la rappresentazione in scala non inferiore a 1:500:

a) della situazione preesistente comprendente: la delimitazione della zona, l'utilizzazione preesistente, la planivolumetria degli edifici esistenti all'interno della zona e di quelli circostanti la zona;

b) del piano comprendente: i principali dati altimetrici, le opere di urbanizzazione primaria, gli allacciamenti alle opere esistenti al di fuori della zona, la suddivisione in aree per la edilizia abitativa agevolata ed in aree residenziali, la sistemazione ed ultimazione delle aree, la planivolumetria e la destinazione d'uso degli edifici esistenti e di quelli previsti;

2) la relazione illustrante l'impostazione del piano con indicazioni dettagliate delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria esistenti o da realizzare, nonchè con l'indicazione di massima della spesa relativa alle opere da realizzare;

3) la situazione catastale, documentata dai relativi fogli di possesso ed estratti tavolari;

4) le norme di attuazione;

5) il modello in scala non inferiore a 1:500.

Per le zone con densità fondiaria fino a 1,50 mc/mq non è richiesta la rappresentazione planivolumetrica degli edifici ne il modello.

Art. 21.

Iniziativa dei proprietari e costituzione della comunione

Il progetto di piano di attuazione di iniziativa dei proprietari deve essere presentato al comune e viene inviato dal sindaco, previa deliberazione della giunta comunale, all'amministrazione provinciale.

La giunta provinciale approva entro 60 giorni, sentito il parere della commissione urbanistica provinciale, apportando le modifiche necessarie per assicurare un'utilizzazione urbanistica soddisfacente della zona, nonchè l'osservanza delle norme di legge e di regolamento.

I proprietari devono allegare schemi per la costituzione della comunione sull'intera zona e/o per la divisione materiale dei terreni e la procura speciale ad un rappresentante nel procedimento.

Il piano approvato è notificato al rappresentante, il quale, per quanto riguarda le modifiche eventualmente apportate, può, entro 30 giorni, dichiarare l'accettazione e presentare all'amministrazione provinciale uno schema modificato per la costituzione della comunione e/o per la divisione materiale. Decorso inutilmente tale termine il piano si intende accettato.

Approvato ed accettato il piano, il presidente della giunta provinciale decreta la costituzione della comunione e/o la divisione materiale dei terreni, la quale deve essere intavolata nel libro fondiario in base agli schemi presentati.

Art. 22.

Convenzione con i proprietari

Dopo gli adempimenti di cui all'articolo precedente, il comune delibera l'acquisizione delle aree destinate all'edilizia abitativa agevolata e stipula con i proprietari una convenzione da annotare nel libro fondiario, relativa alle aree non destinate alla edilizia abitativa agevolata che preveda:

a) la cessione gratuita, entro termini prestabiliti, della quota parte delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria;

b) l'assunzione a carico del proprietario degli oneri relativi alla elaborazione del piano di attuazione, alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria e di quelle opere che siano necessarie per allacciare la zona alle opere esistenti al di fuori della zona; la quota è determinata in proporzione alla volumetria ammessa in base al piano di attuazione;

c) i termini, non superiori a 10 anni, entro i quali deve essere ultimata l'esecuzione delle opere.

Art. 23.

Procedimento d'ufficio

Decorsi i termini assegnati ai proprietari nel programma di utilizzo di cui all'art. 19, il comune provvede d'ufficio. La delibera divenuta esecutiva è notificata ai proprietari e viene annotata nel libro fondiario. Il piano è approvato dalla giunta comunale e quindi inviato all'amministrazione provinciale.

L'amministrazione provinciale provvede sul piano ai sensi dei commi primo, secondo, quarto e quinto dell'art. 21.

Per le aree non destinate all'edilizia abitativa agevolata la amministrazione provinciale allega uno schema per l'attribuzione in comunione dei terreni ai proprietari con quote determinate in proporzione all'estensione della proprietà nell'ambito dell'intera zona di espansione.

Art. 24.

Acquisizione delle aree da parte del comune

Costituita la comunione tra i proprietari ai sensi dell'art. 21, il comune acquisisce le aree da adibire all'edilizia agevolata dai proprietari consenzienti mediante cessione volontaria ad un prezzo aumentato del 10% rispetto alla stima. La quota dei proprietari dissenzienti destinata all'edilizia agevolata viene espropriata a norma della parte seconda della presente legge. Alla quota non destinata all'edilizia agevolata si applica quanto disposto ai commi quarto, quinto e sesto dell'art. 34 del testo unico delle leggi provinciali sull'ordinamento urbanistico, approvato con decreto del presidente della giunta provinciale 23 giugno 1970, n. 20, in ordine al comparto edificatorio, sostituendo al piano particolareggiato, di cui al quarto comma, il piano di attuazione delle zone di espansione di cui alla presente legge.

Art. 25.

Varianti non sostanziali al piano di attuazione

Le varianti al piano che non incidono sul dimensionamento globale e non comportano modifiche agli indici di densità ed alle dotazioni di spazi pubblici o costituiscono adeguamento delle previsioni del piano agli standards urbanistici, di cui all'art. 41 del testo unico delle leggi urbanistiche, sono approvate con deliberazione della giunta comunale, sentita la commissione edilizia comunale, e diventano esecutive ai sensi dello art. 44-*bis* della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, e successive modificazioni, sentito l'ufficio urbanistica provinciale.

Art. 26.

Ammissione alle aree di edilizia agevolata

Nelle aree destinate all'edilizia agevolata sono ammesse tutte le iniziative di edilizia abitativa dei soggetti elencati allo art. 2 della presente legge, nell'ordine di precedenza ivi stabilito, il cui reddito, ai sensi dell'art. 2 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, non superi l'importo di lire 4 milioni. I soggetti fruenti di contributo o di finanziamento hanno la precedenza su quelli non fruenti. Sono ammesse anche alla pari di soggetti singoli non fruenti di contributo le società costituite con lo scopo di costruire senza finalità di lucro abitazioni standard popolare od economico da assegnare in locazione con patto di futura vendita o di riscatto sulla base di convenzioni stipulate con l'amministrazione provinciale. La convenzione deve stabilire i criteri per l'assegnazione dell'abitazione, nonchè per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione in osservanza dei principi della presente legge con adeguate garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi assunti.

L'ammissione è disposta in attuazione del programma di utilizzo di cui all'art. 19 con deliberazione della giunta comunale ed è sottoposta al controllo di legittimità della giunta provinciale. Ai residenti nel comune sono equiparati coloro che hanno il posto di lavoro nel comune o nei comuni consorziati ai sensi dell'art. 36.

La costruzione di abitazioni fruenti di contributo o di finanziamento ai sensi della presente legge è ammessa soltanto in tali aree.

I comuni hanno facoltà di utilizzare le aree destinate alla edilizia abitativa agevolata per la costruzione di case da realizzare con mezzi propri.

Art. 27.

Cessione in proprietà delle aree da parte del comune

Contestualmente all'atto della cessione in proprietà della area destinata all'edilizia agevolata, tra il comune ed il cessionario, viene stipulata una convenzione per atto pubblico, che deve essere annotata nel libro fondiario, la quale deve prevedere:

a) gli elementi progettuali degli edifici da costruire e le modalità del controllo sulla loro costruzione;

b) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da costruire;

c) i termini di inizio e di ultimazione degli edifici;

d) i casi nei quali l'inosservanza degli obblighi previsti dalla convenzione comporta la risoluzione dell'atto di cessione;

e) il richiamo ai vincoli ed alla sanzione di nullità di cui all'art. 28.

Art. 28.

Garanzie contro la speculazione con aree cedute

L'alloggio costruito su area ceduta in proprietà non può essere alienato a nessun titolo, nè su di esso può costituirsi alcun diritto reale di godimento, per un periodo di tempo di 10 anni dalla data del rilascio della licenza di uso.

Decorso tale periodo di tempo, l'alienazione o la costituzione di diritti reali di godimento può avvenire esclusivamente a favore di soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione di abitazioni agevolate, al prezzo fissato dall'ufficio tecnico provinciale, tenendo conto dello stato di conservazione della costruzione, del valore dell'area su cui essa insiste, determinati ai sensi dell'art. 12, e prescindendo dalla loro localizzazione, nonchè del costo delle opere di urbanizzazione posto a carico del proprietario.

Dopo 20 anni dal rilascio della licenza di abitabilità, il proprietario dell'alloggio può trasferirne la proprietà a chiunque o costituire su di essa diritto reale di godimento, con l'obbligo di pagamento a favore del comune che a suo tempo ha ceduto l'area, della somma corrispondente alla differenza tra il valore di mercato dell'area al momento dell'alienazione ed il prezzo di acquisizione a suo tempo corrisposto, rivalutato sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi all'ingrosso calcolato dallo Istituto centrale di statistica. Detta differenza è valutata dallo ufficio tecnico provinciale ed è riscossa all'atto della registrazione del contratto dal competente ufficio del registro, che provvede a versarla al comune. La somma è destinata all'acquisto di aree per la costruzione di abitazioni agevolate.

L'alloggio costruito su area ceduta in proprietà può essere dato in locazione, sino a che non sia stata pagata a favore del comune la somma di cui al comma precedente, esclusivamente a soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione di alloggi economici e popolari, al canone fissato dall'ufficio tecnico provinciale, secondo i criteri di cui al secondo comma del presente articolo. Il versamento della somma può essere effettuato, decorso il termine di 20 anni, direttamente dal proprietario, al comune indipendentemente dal trasferimento della proprietà dell'alloggio.

Gli atti compiuti in violazione delle disposizioni contenute nei quattro precedenti commi sono nulli. Detta nullità può essere fatta valere dal comune o da chiunque altro vi abbia interesse e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.

Art. 29.

Regime transitorio

Fino alla decorrenza di due anni dall'entrata in vigore della presente legge ed, in sede di prima applicazione di un piano urbanistico, fino alla decorrenza di un anno da tale data, i comuni devono assegnare nelle zone di espansione, in base al programma di utilizzo di cui all'art. 19, i terreni necessari all'istituto, alle cooperative edilizie, nonchè ai singoli privati beneficiari delle agevolazioni provinciali, ai sensi dell'art. 2 della presente legge, procedendo all'occupazione d'urgenza delle aree a norma dell'art. 15. L'indennità di occupazione è a carico per il primo anno degli enti o singoli, a favore dei quali si procede all'occupazione e per i successivi anni del comune. Entro un anno dalla data dell'occupazione dell'area deve essere approvato il piano di attuazione di cui all'art. 18 e deve essere costituita la comunione di cui all'art. 21.

Non sono sottoposte alle norme della presente legge le aree per le quali sia stata presentata entro il 30 giugno 1972 richiesta di espropriazione, ai sensi della legge provinciale 21 ottobre 1963, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni, e della legge provinciale 13 luglio 1971, n. 9, nonchè quelle per i quali i proprietari sono in possesso di valida licenza edilizia o che hanno presentato entro lo stesso termine al comune regolare piano di lottizzazione, ai sensi dello art. 36 del testo unico delle leggi urbanistiche provinciali.

Art. 30.

Elaborazione e finanziamento dei piani di attuazione

Nelle zone di espansione per le quali il comune ha conferito incarico per l'elaborazione di un piano di attuazione prima dell'entrata in vigore della presente legge il relativo piano viene approvato dalla giunta comunale ed inviato alla amministrazione provinciale, ai sensi dell'art. 23.

Per i piani di attuazione delle zone di espansione di cui alla presente legge il concorso della provincia previsto allo art. 7 della legge provinciale 13 luglio 1971, n. 9, è stabilito nella misura dell'80% della spesa a carico del comune.

Per l'elaborazione dei piani di attuazione i comuni possono valersi degli uffici dell'istituto o del consorzio dei comuni della provincia; in tal caso il contributo della provincia per l'elaborazione dei piani viene erogato direttamente all'ente incaricato dal comune.

Art. 31.

Responsabilità dell'istituto e delle cooperative

L'istituto e le cooperative che attuano programmi di edilizia residenziale provvedono, per le parti di rispettiva competenza, alla progettazione delle opere direttamente oppure valendosi di liberi professionisti.

La direzione, la contabilità e l'assistenza ai lavori possono essere affidate a liberi professionisti.

L'istituto e le cooperative provvedono direttamente allo appalto dei lavori ed assumono l'attuazione delle parti di programma di loro competenza, con ogni conseguente responsabilità di ordine tecnico ed amministrativo.

Art. 32.

Mutui della cassa depositi e prestiti per l'acquisizione e l'urbanizzazione delle aree per l'edilizia agevolata

Per l'acquisizione di aree occorrenti all'edilizia abitativa comunque sovvenzionata i comuni e loro consorzi possono richiedere, ai sensi degli articoli 22, 23 e 24 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, anticipazioni alla Cassa depositi e prestiti.

Le anticipazioni sono rimborsate dai comuni in unica soluzione, con i relativi interessi annualmente capitalizzati, all'atto della riscossione del mutuo corrispondente, contratto con la stessa Cassa depositi e prestiti o con gli altri istituti autorizzati.

Per l'acquisizione e l'urbanizzazione primaria e secondaria delle aree di cui al primo comma, nonchè per la realizzazione delle altre opere necessarie ad allacciare le aree stesse ai pubblici servizi, in attuazione dei piani di cui all'art. 18, i comuni e loro consorzi possono, ai sensi degli articoli 41, 42 e 43 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, contrarre mutui con la cassa depositi e prestiti, con istituti di credito fondiario ed edilizio, con le sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità, nonchè con gli istituti di assicurazione e di previdenza.

Per l'acquisizione e l'urbanizzazione primaria delle aree di cui al primo comma, nonchè per la realizzazione delle altre opere necessarie ad allacciare le aree stesse ai pubblici servizi

in attuazione dei piani di cui all'art. 18, i comuni e loro consorzi possono, ai sensi dell'art. 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti sulla quota assegnata alla provincia dal fondo speciale ivi previsto.

La parte del mutuo non coperta da garanzia dello Stato e che non può essere garantito direttamente dai comuni o loro consorzi viene garantita dalla provincia sul fondo di garanzia per l'edilizia popolare, di cui agli articoli 7 e 9 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche.

Le richieste di mutui rivolte alla cassa depositi e prestiti, devono essere presentate al C.E.R. provinciale per il coordinamento a norma della lettera *c*) dell'art. 6.

Art. 33.

Contributi all'istituto

Il presidente della giunta provinciale, sulla base del programma approvato dalla giunta provinciale, ai sensi dell'art. 4, ed agli interventi deliberati dal comitato edilizia residenziale, ai sensi dell'art. 6, concede i contributi di cui alla lettera *A* dell'art. 2 all'istituto, il quale può chiedere che il contributo venga concesso anche sugli interessi di preammortamento capitalizzato. I decreti di concessione del contributo sono immediatamente comunicati al Ministero dei lavori pubblici.

I contributi sono erogati all'istituto ovvero agli istituti mutuanti con decorrenza dalla data di inizio dell'ammortamento dei mutui.

Gli istituti mutuanti provvedono all'erogazione dei mutui sulla base dei certificati di pagamento, nonchè, per la rete di saldo, sulla base del certificato di collaudo approvato dal consiglio di amministrazione dell'istituto.

PARTE QUARTA

ZONE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E NORME COMUNI ALLE PARTI SECONDA E TERZA

Art. 34.

Piani di attuazione delle zone per insediamenti produttivi

Le zone destinate nei piani urbanistici ad insediamenti produttivi sono approvate dalla giunta provinciale nei limiti in cui la loro previsione, destinazione e dimensione non contrasti con le prescrizioni del piano provinciale di coordinamento territoriale, le direttive o determinazioni del programma di sviluppo della provincia, nonchè con le prescrizioni per la tutela dell'ambiente. Fino all'approvazione di un nuovo programma di sviluppo valgono le direttive del programma di sviluppo approvate dal consiglio provinciale il 3 febbraio 1968. Sono considerati insediamenti produttivi nell'interesse generale quelli destinati ad impianti di carattere industriale, artigianale e commerciale. Sono considerati insediamenti produttivi nell'interesse generale anche quelli destinati ad impianti turistici non suscettibili ad essere compresi in zone destinate ad insediamenti residenziali permanenti.

Per le zone destinate ad insediamenti produttivi devono essere predisposti dal comune o consorzio di comuni o dalla provincia piani di attuazione ai sensi dell'art. 20 della presente legge. La giunta provinciale può stabilire un termine entro il quale il comune deve predisporre il piano di attuazione, con riserva di intervenire ai sensi dell'art. 52 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29. Il piano di attuazione deve essere depositato, previa pubblicazione per 30 giorni, presso la segreteria del comune o dei comuni interessati; alla sua approvazione si applica il secondo comma dell'art. 21.

Le aree comprese nei piani di attuazione approvati a norma del presente articolo sono espropriate dai comuni o loro consorzi o dalla provincia, secondo quanto previsto dalla presente legge in materia di espropriazione per pubblica utilità.

Art. 35.

Utilizzo delle aree espropriate per insediamenti produttivi

I comuni, loro consorzi o la provincia, anche in caso di intervento sostitutivo ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente, utilizzano le aree espropriate per la realizzazione di impianti produttivi mediante la cessione in proprietà o mediante la concessione del diritto di superficie.

Contestualmente all'atto di concessione o all'atto di cessione della proprietà dell'area, tra il comune o la provincia da una parte ed il concessionario o l'acquirente dall'altra, viene stipulata una convenzione per atto pubblico con la quale vengono disciplinati gli oneri posti a carico del concessionario e dell'acquirente e le sanzioni per la loro inosservanza.

Art. 36.

Consorzi tra comuni limitrofi

Più comuni limitrofi possono costituirsi in consorzio per la formazione di un piano di attuazione di zona di espansione e di aree per insediamenti produttivi ai sensi della presente legge.

La giunta provinciale può disporre, a richiesta di una delle amministrazioni comunali interessate, la costituzione di consorzi obbligatori tra comuni limitrofi per la formazione di piani consortili.

Art. 37.

Inclusione di edifici da demolire o trasformare

Nei piani di attuazione di zone di espansione e nei piani di aree per insediamenti produttivi possono essere comprese anche le aree sulle quali insistono immobili la cui demolizione o trasformazione sia richiesta da ragioni igienico-sanitarie ovvero sia ritenuta necessaria per la realizzazione del piano.

Art. 38.

Demolizione baracche

L'istituto provvede a demolire le baracche ed a rendere inagibili le altre abitazioni improprie o malsane, già occupate dai beneficiari di agevolazioni in materia di edilizia popolare stabilite da leggi statali o provinciali, non appena le abitazioni, oggetto delle agevolazioni, sono state consegnate.

Qualora le baracche, grotte, caverne e simili si trovino su suoli di proprietà privata, il presidente della giunta provinciale diffida, con proprio decreto, il proprietario ad effettuare, entro il termine di 30 giorni, i lavori di demolizione e di ostruzione, autorizzando l'istituto a sostituirsi al proprietario, qualora questi lasci decorrere inutilmente il termine anzidetto.

Il decreto è notificato al proprietario del suolo, a cura dell'istituto, almeno 15 giorni prima di quello fissato per la esecuzione dei lavori.

La nota delle spese relative è resa esecutoria dal presidente della giunta provinciale ed è rimessa all'esattore, che ne fa la riscossione per conto dell'istituto nelle forme e con i privilegi determinati dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.

L'istituto versa le somme in conto entrata tesoriere provinciale.

Art. 39.

Opere di urbanizzazione

Sono considerate opere di urbanizzazione primaria:

a) strade residenziali;
b) spazi di sosta e di parcheggio;
c) fognature;
d) rete idrica;
e) rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;
f) pubblica illuminazione;
g) spazi di verde attrezzato.

Sono considerate opere di urbanizzazione secondaria:

a) asili nido e scuole materne;
b) scuole dell'obbligo;
c) mercati di quartiere;
d) delegazioni comunali;
e) chiese ed altri edifici per servizi religiosi;
f) impianti sportivi di quartiere;
g) centri sociali ed attrezzature culturali e sanitarie.

Art. 40.

Agevolazioni fiscali

Ai sensi dell'art. 70 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, tutte le agevolazioni ed esenzioni concernenti l'edilizia abitativa previste da leggi statali sono estese alle abitazioni, ai fabbricati ed alle opere comunque realizzate in base a leggi della provincia autonoma di Bolzano.

PARTE QUINTA

ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE

Art. 41.

Abitazioni soggette all'assegnazione in locazione

L'assegnazione delle abitazioni costruite a totale carico dello Stato o della provincia o, con il concorso o contributo dello Stato o della provincia, dall'istituto, dall'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (I.S.E.S.), dalla Regione, dalla provincia, dai comuni, dagli enti economici senza finalità di lucro previsti dall'art. 16 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione di quelli indicati ai numeri 4, 7, 8 e 9, viene effettuata secondo le norme della presente legge.

Le norme della presente legge si applicano anche all'assegnazione degli alloggi trasferiti all'istituto ai sensi dell'art. 8, lettera *a*), della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Art. 42.

Prima assegnazione, nuova assegnazione, cambio

Per l'assegnazione delle abitazioni gli enti indicati nello art. 41 sono tenuti a comunicare all'istituto almeno 7 mesi prima del termine contrattuale di ultimazione dei lavori le indicazioni necessarie per il bando di concorso di cui all'art. 43. Il bando viene deliberato dal consiglio di amministrazione dello istituto e deve essere pubblicato almeno sei mesi prima del termine suddetto, a cura dell'istituto, mediante affissione in un punto esposto al pubblico nella sede dell'istituto stesso, nonchè dell'ente, nell'albo del comune in cui sorgono le costruzioni, nonchè a mezzo di comunicazione alla stampa locale.

Le abitazioni lasciate libere dai precedenti assegnatari in locazione vengono riassegnate, salvo quanto disposto al comma seguente, seguendo l'ordine della graduatoria, formata annualmente dalla commissione di cui all'art. 45, delle domande che devono essere presentate o rinnovate all'istituto durante il mese di settembre.

L'assegnatario di un alloggio in locazione può chiedere alla commissione di cui all'art. 45 l'assegnazione in cambio di altro alloggio, resosi disponibile per la riassegnazione, più idoneo al proprio fabbisogno, costruito dagli enti di cui all'art. 41. L'assegnatario di alloggio in cambio dovrà lasciare libero da persone o cose quello in precedenza occupato entro il termine fissatogli per l'occupazione del nuovo.

Art. 43.

Contenuto del bando

Il bando di concorso deve indicare:

a) i requisiti di carattere generale, prescritti dalla legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modificazioni ed integrazioni e relativo regolamento di esecuzione;

b) il termine per la presentazione della domanda e del questionario che deve essere fissato in modo che intercorrano almeno 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando;

c) le dichiarazioni da rendere nel questionario al fine dell'ammissione e del punteggio ed i documenti da produrre per dimostrare il possesso di determinati requisiti;

d) il luogo in cui sorgono gli alloggi messi a concorso, il loro numero ed il numero dei rispettivi vani;

e) la misura approssimativa del canone di affitto con l'avviso che la misura definitiva sarà stabilita dopo l'ultimazione ed il collaudo degli alloggi e dopo l'approvazione dei piani finanziari;

f) il numero degli alloggi destinati a ciascun gruppo linguistico e nell'ambito di tale ripartizione il numero degli alloggi riservato per legge a speciali categorie, nonchè i documenti da produrre per concorrere all'assegnazione di questi ultimi.

Le domande presentate ai sensi del presente articolo sono esenti dall'imposta di bollo a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1965, n. 655.

Art. 44.

Requisiti e criteri di preferenza

All'assegnazione di abitazioni di cui all'art. 41 si applicano i requisiti generali di cui all'art. 2 ed i criteri di preferenza di cui all'art. 4 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modificazioni ed integrazioni, fermo restando il requisito particolare della residenza o del posto di lavoro nel comune o nei comuni consorziati, ai sensi dell'art. 36, in cui si trova l'abitazione.

Art. 45.

Commissione per l'assegnazione

L'assegnazione degli alloggi ai sensi dell'art. 41 è affidata ad una commissione costituita presso l'istituto, composta come segue:

a) dal presidente o vicepresidente del consiglio di amministrazione dell'istituto, che presiede;

b) dal rappresentante dell'ente proprietario degli alloggi di cui si tratta, designato dall'organo esecutivo dell'ente stesso;

c) dal funzionario dell'assessorato provinciale per l'edilizia abitativa agevolata, appartenente al ruolo amministrativo, membro del consiglio di amministrazione;

d) da un rappresentante dell'E.C.A. del comune interessato;

e) ed *f*) da due rappresentanti dei lavoratori dipendenti designati dal consiglio comunale competente su proposta delle organizzazioni locali più rappresentative.

I membri di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) possono essere sostituiti, in caso di assenza o di impedimento, da membri supplenti designati come tali. La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici come sono rappresentati nel consiglio provinciale. La commissione resta in carica per la durata in carica del consiglio di amministrazione dell'istituto. I componenti la commissione, effettivi e supplenti, sono esclusi dall'assegnazione di alloggi deliberata dalla commissione.

Art. 46.

Scelta dell'abitazione Obbligo di occupare l'abitazione

La commissione provinciale approva almeno 30 giorni prima della ultimazione dei lavori di costruzione, in base agli elementi risultanti dalle domande presentate e confermati dall'istruttoria, la graduatoria definitiva. L'assegnazione degli alloggi agli ammessi è disposta dalla commissione, tenendo conto del numero dei vani di ciascun alloggio e della consistenza del nucleo familiare dell'assegnatario. La scelta della abitazione viene effettuata dagli assegnatari secondo l'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria. A parità di punteggio si procede per sorteggio.

La graduatoria viene pubblicata ed esposta nell'albo dello istituto e del comune completa di tutti i dati relativi al punteggio conseguito da ciascun concorrente. Agli assegnatari viene data immediata comunicazione, con lettera raccomandata, con l'indicazione del termine di otto giorni entro il quale deve pervenire l'accettazione dell'assegnazione stessa a pena di decadenza.

In tale comunicazione verranno pure fissati i termini di perfezionamento del contratto e sarà indicato il termine non inferiore a otto nè superiore a 30 giorni, entro il quale l'alloggio deve essere stabilmente occupato e abitato a pena di decadenza. Può essere concessa una proroga dalla commissione provinciale per causa di forza maggiore, da segnalarsi ad essa prima della scadenza del termine predetto.

La dichiarazione di decadenza viene pronunciata dalla commissione provinciale, d'ufficio o su ricorso di chi vi abbia interesse. Qualora gli assegnatari compresi nella graduatoria non siano in condizioni di corrispondere il canone di affitto degli alloggi messi a concorso, la commissione ha facoltà di effettuare scambi a norma dell'ultimo comma dell'art. 42.

Art. 47.
Norme finali

Per il raggiungimento degli scopi di cui alla presente legge, oltre agli stanziamenti già predisposti nel bilancio provinciale di previsione per l'esercizio finanziario corrente nella misura predeterminata dalle leggi provinciali preesistenti, sono autorizzati i seguenti ulteriori limiti di impegno per l'anno 1972:

1) 415.000.000 per gli scopi di cui all'art. 2, lettere *C*, *D*, punto 2), ed *E* della presente legge;

2) 250.000.000 per gli scopi di cui all'art. 2, lettere *F* e *G* della presente legge;

3) 1.000.000.000 per gli scopi di cui all'art. 2, lettera *H* della presente legge;

4) 68.000.000 per gli scopi di cui all'art. 2, lettere *A*, *B* ed *I* della presente legge;

5) 150.000.000 per gli scopi di cui all'art. 2, lettera *A* della presente legge;

6) 120.000.000 per gli scopi di cui all'art. 68, lettera *a*) della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

7) 176.000.000 per gli scopi di cui all'art. 68, lettera *b*) della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

8) 3.468.000.000 per gli scopi di cui all'art. 68, lettera *b*) e dei fondi GESCAL della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Per il finanziamento delle spese di lire 1883 milioni, di cui ai punti suddetti da 1 a 5 compreso, è autorizzata l'accensione di mutui passivi da assumere al tasso non superiore al 9,50 % e da estinguere in non meno di 10 anni.

All'onere di lire 95 milioni corrispondente alla prima semestralità di ammortamento dei mutui, di cui al suddetto capoverso, si provvede per l'anno in corso mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al cap. 2480 dello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 1972.

Alla maggiore spesa di lire 95 milioni prevista per gli esercizi successivi al 1972, si farà fronte con un'aliquota delle maggiori disponibilità di bilancio, derivanti a partire dal 1973 dallo incremento naturale del gettito della imposta di R.M. devoluta alla provincia in base allo Statuto di autonomia o in base alle norme di coordinamento delle disposizioni finanziarie dello Statuto stesso con le leggi della riforma tributaria.

Agli oneri di lire 3764 milioni previsti ai suddetti punti 6, 7 e 8, si fa fronte con l'assegnazione statale di pari importo di cui all'art. 68 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Con legge di bilancio saranno disposte le necessarie variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa in attuazione della presente legge.

Art. 48.
Programma legislativo per il completamento della riforma

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sarà provveduto:

a) al riordinamento ed alla ristrutturazione dell'istituto in relazione anche al trasferimento allo stesso del personale e del patrimonio degli enti pubblici edilizi a carattere nazionale soppressi ai sensi dell'art. 8, lettere *d*), *e*) ed *f*) della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

b) all'attuazione del servizio sociale in relazione anche al trasferimento alla provincia autonoma dei compiti affidati alla gestione case per lavoratori, compresi quelli relativi al servizio sociale di cui all'art. 14 della legge 14 luglio 1963, n. 60, e del personale dell'ente cui è affidato il servizio sociale, ai sensi dell'art. 8, lettere *b*) ed *f*) della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

c) al riordinamento ed all'unificazione dei criteri per la determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata anche con riferimento alle situazioni territoriali, alla capacità economica media ed alle condizioni abitative degli assegnatari, determinando l'incidenza sui canoni delle quote delle spese generali, di amministrazione e di manutenzione.

Art. 49.
Abrogazione norme incompatibili

Sono abrogate le norme delle leggi provinciali e di quelle regionali di cui all'art. 56 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, non compatibili con quanto disposto nella presente legge.

La giunta provinciale è autorizzata a coordinare con la presente legge, in forma di testo unico, le leggi provinciali citate alla lettera *a*) dell'art. 1.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 20 agosto 1972

Il vice presidente della giunta provinciale
BENEDIKTER

Visto: p. *Il commissario del Governo per la provincia*
D'AMICO

(11974)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - S.